



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 39

*N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Programmazione economica, bilancio)

**ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE REFERENTE**

153<sup>a</sup> seduta (pomeridiana): venerdì 26 ottobre 2007

Presidenza del presidente MORANDO

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE

**(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010**

– (Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

**(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
ALBONETTI (RC-SE) . . . . .	17
AZZOLLINI (FI) . . . . .	31, 40, 44
* BALDASSARRI (AN) . . . . .	17, 23, 25 e <i>passim</i>
BATTAGLIA Giovanni (SDSE) . . . . .	5
BONFRISCO (FI) . . . . .	38, 39
CICCANTI (UDC) . . . . .	11, 19
DAVICO (LNP) . . . . .	6
* EUFEMI (UDC) . . . . .	28, 29, 31 e <i>passim</i>
FERRARA (FI) . . . . .	11, 21, 36 e <i>passim</i>
LEGNINI (Ulivo), relatore generale sul disegno di legge finanziaria . . . . .	4, 8, 9 e <i>passim</i>
* LUSI (Ulivo) . . . . .	3, 5, 27 e <i>passim</i>
POLLEDRI (LNP) . . . . .	5, 8, 18 e <i>passim</i>
* SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	10, 11, 20 e <i>passim</i>
TECCE (RC-SE) . . . . .	40, 42, 46
THALER AUSSERHOFER (Aut) . . . . .	3, 4, 21 e <i>passim</i>
VEGAS (FI) . . . . .	4, 5, 6 e <i>passim</i>

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REFERENTE**

**(1818) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010**

– (Tabelle 1 e 2) **Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008** (limitatamente alle parti di competenza)

**(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1818 (tabelle 1 e 2) e 1817, sospeso nella seduta antimeridiana.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è proceduto alle votazioni delle proposte emendative fino all'emedamento 2.94.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).*

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.95).*

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 2.96 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Dispongo che l'emendamento 2.97 sia accantonato.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.98 e 2.99.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106).*

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.107 e 2.108.

PRESIDENTE. Dispongo che l'emendamento 2.110 sia accantonato.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.112 e 2.114).*

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che i presentatori dell'emendamento 2.115 hanno presentato un testo 2. Dispongo pertanto che l'emendamento 2.115 (testo 2) sia accantonato al fine di svolgere un approfondimento in ordine alla relativa copertura finanziaria.

THALER AUSSERHOFER (*Aut.*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.117, 2.119 e 2.121.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.120, vorrei riformularlo introducendo una modifica, nel senso di eliminare il termine «superstite» e di lasciare solo le parole «e del coniuge», in quanto si tratta di donazioni e successioni.

VEGAS (*FI*). Signor Presidente, siccome di proposte di modifica analoghe si è già discusso durante l'esame della finanziaria dello scorso anno, la maggioranza ha risolto al suo interno la questione dell'eventuale equiparazione del coniuge con i conviventi?

PRESIDENTE. Per ora nel testo dell'emendamento c'è solo il riferimento al coniuge.

VEGAS (*FI*). Comunque, sono favorevole a tutto ciò che va nel senso di ripristinare decisioni passate, quindi esprimo il mio voto favorevole all'emendamento 2.120 (testo 2).

*(Posto ai voti è approvato l'emendamento 2.120 (testo 2). Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.123, 2.0.2, 93.0.5, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.7).*

PRESIDENTE. Colleghi, ho notato una certa difficoltà nel consultare i fascicoli. Devo lamentare che a volte gli stampati non sono ordinati in maniera logica; in particolare, accade che non sempre un emendamento sia correttamente riferito all'articolo su cui insiste la copertura. Per esempio, ieri abbiamo votato all'articolo 40 un emendamento la cui copertura insisteva sull'articolo 18. Naturalmente l'emendamento non è stato approvato, ma se fosse stato accolto, avrebbe determinato una situazione praticamente irrisolvibile data la difficoltà di capire cosa veniva definanziato dell'articolo 18, visto che avevamo già votato gli emendamenti su quell'articolo.

Probabilmente, collocare l'emendamento 93.0.5 in questa parte del fascicolo a voi crea qualche problema, però se non si fanno questi spostamenti con la dovuta sistematicità, si rischia di creare una grande confusione.

Ricordo che l'emendamento 2.0.8 (testo 2) era stato accantonato in quanto il relatore, pur essendo d'accordo sulla sostanza della proposta emendativa, aveva problemi ad accettarne la copertura finanziaria.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Il primo firmatario dell'emendamento, il senatore Battaglia Giovanni, mi preannunciava che su questo punto sarebbe intervenuto un chiarimento per le vie brevi direttamente con il Governo; altrimenti l'emendamento resta accantonato.

BATTAGLIA Giovanni (*SDSE*). Signor Presidente, come lei ricorderà la stesura originaria dell'emendamento 2.0.8 consisteva in una semplice interpretazione autentica, senza indicazione della copertura, per cui l'emendamento risultava inammissibile. Ora, nel testo 2, abbiamo previsto la copertura finanziaria che credo possa essere inferiore ai 5 milioni di euro; tuttavia, occorrerebbe un ulteriore approfondimento, come ha sottolineato anche il relatore. Per questo motivo, propongo che l'emendamento resti accantonato. FERRARA (*FI*). Presidente, mi corregga se ricordo male, ma a me sembra che il relatore fosse contrario anche alla nuova formulazione dell'emendamento 2.0.8.

PRESIDENTE. Ricorda male, senatore Ferrara.

FERRARA (*FI*). In ogni caso, ritengo opportuno un attento esame della proposta.

LUSI (*Ulivo*). Vorrei chiedere al relatore se l'emendamento in esame non possa intendersi ricompreso nella proposta emendativa 3.4 (testo 2), presentata dal Governo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. È una problematica totalmente differente. Questo testo riguarda un problema molto specifico, relativo agli interessi passivi sostenuti dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per il conseguimento degli scopi sociali, problema che non interferisce con l'emendamento sugli interessi passivi relativamente all'IRES. Anch'io, comunque, reputo opportuno un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, dispongo che l'emendamento 2.0.8 (testo 2) resti accantonato.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.0.9 a 2.0.15).*

VEGAS (*FI*). L'emendamento 2.0.16 tratta il tema, già sollevato, della tassazione degli straordinari e dei premi di risultato. Questo è l'unico strumento che può consentire un incremento effettivo della produzione, della quantità di lavoro e del reddito disponibile da parte dei lavoratori dipendenti; è uno strumento già da tempo evocato nel dibattito politico. Viene adottato in Francia e probabilmente è uno strumento più utile, secondo me, della detassazione degli incrementi retributivi a seguito dei contratti che hanno meno ragione di essere perché rappresentano aumenti del reddito non correlati ad un incremento di produzione. Sarebbe una strada, a mio sommesso avviso, da percorrere efficacemente.

POLLEDRI (*LNP*). Vorrei chiedere ai colleghi di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.0.16.

Durante il Governo di centro-destra avevamo tentato di introdurre una norma di questo tipo; purtroppo l'assenza di tesoretti non ce lo ha consentito (lo dico, ovviamente, con rispettosa ironia).

Pensiamo che la detassazione degli incrementi contrattuali sia sicuramente un modo positivo di affrontare il discorso della detassazione del reddito da lavoro dipendente. Vi è una ulteriore questione: molti degli straordinari vengono pagati «fuori busta», al Nord come al Sud; forse al Sud la situazione è ancora peggiore, nel senso che è lo stesso stipendio a essere pagato eludendo il fisco, non solo gli straordinari.

La misura proposta con l'emendamento in esame consentirebbe sia un'emersione di redditi che altrimenti sfuggirebbero al fisco sia un incremento di produttività. Credo che molti siano pronti a lavorare di più, però non a versare al fisco più dei due terzi dei loro introiti.

Si introdurrebbe con questa norma anche uno strumento meritocratico perché il premio aziendale, a nostro giudizio, è un mezzo positivo non tanto di selezione ma di incentivazione di comportamenti virtuosi. Per queste considerazioni raccomandiamo un esame più approfondito dell'emendamento in esame.

DAVICO (LNP). Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.0.16.

PRESIDENTE. Ricordo che la tematica richiamata potrebbe più opportunamente essere discussa in sede di esame del disegno di legge in materia di *welfare*, collegato alla manovra finanziaria.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.0.16 e 2.0.20*).

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 2.0.22, del subemendamento 22.0.22/1, nonché dell'emendamento 2.0.23, considerato che essi affrontano una tematica oggetto di proposte precedentemente accantonate, al fine di procedere a una trattazione unitaria.

VEGAS (FI). Signor Presidente, l'emendamento 2.0.24 prevede un meccanismo che cerca di rendere effettiva quella che viene configurata non come un'imposta negativa a favore dei soggetti fiscalmente incapienti, ma come un rimborso basato sulle imposte pagate dagli stessi incapienti. È quindi un meccanismo legato, da una parte, all'incapienza, dall'altra, all'effettività della spesa. L'incapienza deve essere correlata non a una condizione astratta, bensì ad una concreta condizione esistenziale.

Mi rendo conto che il meccanismo può sembrare macchinoso, ma cerca di saldare i due principi. Ovviamente è una proposta che può essere ampiamente rivista se il Governo volesse ragionarci sopra, ma potrebbe essere una prima via per risolvere un problema, evitando che vengano considerate incapienti persone che non lo sono affatto, ma che semplicemente non dichiarano al fisco quel che guadagnano.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.0.24).

VEGAS (FI). Illustro brevemente, Presidente, l'emendamento 2.0.25.

Come ho detto nella discussione generale, a nostro avviso il tema principale in questa fase storica è quello di assicurare un reddito sufficiente a chi lo produce, con particolare riferimento ad un trattamento ragionevolmente differente a seconda delle reali condizioni di vita delle persone. Ci riferiamo al vecchio precetto *unicuique suum tribuere*, cioè non dare a ciascuno lo stesso, ma dare a ciascuno il suo.

In questa fase economica vi è la necessità di stimolare dal punto di vista fiscale il tenore di vita delle famiglie e, in particolare, delle persone (costituiscono esse un nucleo familiare o meno) che hanno dei figli. Riteniamo infatti che uno degli obiettivi principali da perseguire sia consentire a ciascuno di crescere ed educare i figli avendo a disposizione i mezzi finanziari necessari.

Per questo, rispetto alle due opzioni alternative, se sia opportuno mantenere il sistema attuale, aumentando le detrazioni, oppure passare ad un meccanismo di reddito familiare, si sceglie una strada intermedia che può costituire un passaggio verso un sistema di tassazione diverso che rivoluziona il meccanismo attuale. Si consentirebbe infatti una deduzione (e non una detrazione, perché abbiamo visto che le detrazioni hanno degli effetti perversi soprattutto per l'applicazione delle addizionali) parametrata in percentuale sul livello del reddito, a seconda che si assumano gli obblighi derivanti dall'esistenza di una famiglia o dei figli, potendo cumulare queste deduzioni fino ad un certo livello. Come dicevo, in questa fase, per motivi di copertura, si sceglie un meccanismo parametrato su fasce di reddito, che però consente di evitare, a differenza di alcune impostazioni relative allo *splitting* o al quoziente familiare, che siano premiate le famiglie che hanno un livello di reddito più alto. È quindi un meccanismo non regressivo, che ha il vantaggio della semplicità (perché chiunque può calcolare *ex ante* qual è il proprio reddito e operare la deduzione) rispetto a meccanismi di calcolo più sofisticati, come ad esempio il quoziente familiare, e che offre un beneficio effettivo alle famiglie e alle persone con figli.

Secondo noi, con un reddito medio di 30-35.000 euro annui si avrebbe per i figli un *bonus* costante, e non *una tantum*, di circa 1.000 euro netti; se il reddito fosse superiore, si potrebbe arrivare fino a circa 2.000 euro. Consentiremmo così di avere un alleggerimento fiscale serio e duraturo nel tempo, finché i figli arrivano alla maggiore età, che varia da 1.000 a 2.000 euro. Tra l'altro, si inietterebbe liquidità nel sistema famiglia con effetti positivi sull'andamento dei consumi e quindi sull'economia nel suo complesso.

Unitamente a questo meccanismo c'è l'abolizione del sistema di detrazioni, salvo alcune specifiche per situazioni meritorie, come quella degli anziani a carico, e per alcune particolari spese, come quelle per i libri, le scuole e gli asili.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, credo che il meccanismo previsto nell'emendamento 2.0.25 sia collaudato dall'esperienza. Nella passata legislatura siamo passati dal sistema del *bonus bebè*, criticato in quanto misura *una tantum*, ma che aveva una certa efficacia, ad una detrazione per gli asili nido aziendali.

Il meccanismo previsto dall'emendamento sanziona un principio abbastanza chiaro: per uno dei due coniugi è possibile dedicarsi al mantenimento dei propri figli. Pensiamo di ridare dignità al mestiere della casalinga e di incentivare la scelta, della donna o dell'uomo, di accudire i propri figli o, come capita purtroppo abbastanza spesso, di assistere gli anziani (circa i due terzi del peso di tale assistenza oggi gravano sulla famiglia).

Abbastanza diverso è il piano messo a punto dalla finanziaria, che prevede benefici (questa è la stima dell'inserito economico del «Corriere della sera») quantificabili in 13 euro al mese per ogni nucleo familiare. Con tutti i variegati sconti e *bonus* possibili si arriva a circa 80 euro. Con lo sconto sull'ICI, si può risparmiare 16 euro al mese; dalla misura relativa agli affitti si possono ricavare 25 euro; dal *bonus* per gli incapienti ancora non si sa, perché la norma è da definire. Il beneficio fiscale può passare da 12 euro a 50 per una famiglia di quattro persone. Se poi consideriamo anche le detrazioni per gli abbonamenti dei pendolari (4 euro al mese), si arriva a una cifra difficilmente controllabile dal punto di vista della progressività economica e scarsamente articolata.

Incidere sull'IRPEF ci sembra invece una misura di politica fiscale importante.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Qualche parola su un argomento che eleva la qualità del confronto tra le soluzioni prospettate dalla maggioranza e quelle proposte dall'opposizione.

Ritengo di un certo interesse il contenuto di questa proposta emendativa e ne vorrei sottolineare l'innovatività anche rispetto alle posizioni fino ad oggi espresse dal centro-destra. Mi sembra che con questa proposta, al di là della sua fattibilità, su cui occorrerebbe comunque riflettere, si tenda a superare la retorica del quoziente familiare che presenta molti problemi, come è noto a tutti, in particolare i rischi di regressività e le distorsioni nell'applicazione dell'imposta.

Il merito di questo emendamento è appunto quello di contribuire a fare chiarezza sul tema. Se per il futuro il confronto, oltre che sulla necessità di premere di più sull'utilizzo della leva fiscale in favore della famiglia, si orientasse sulla congruità dello strumento della deduzione rispetto a quello della detrazione le posizioni sotto questo aspetto specifico si avvicinerrebbero rispetto a quelle registrate fino ad oggi.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.0.25 e 2.0.27*).



VEGAS (FI). Intervengo brevemente sull'emendamento 2.0.28 per annunciare il mio voto favorevole. Si tratta della nota questione della tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili, che si vuole sottoporre a un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi pari al 20 per cento. Con questa misura si cerca di incentivare il mercato degli affitti e di far emergere i relativi redditi dal sommerso. Probabilmente questa misura non comporterebbe costi, anzi si rivelerebbe virtuosa.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Anche in questo caso desidero sottolineare che sul merito della proposta, come è noto, l'intera Unione è non solo disponibile, ma favorevole. L'anno scorso (come giustamente ricorda il senatore Morgando che fu relatore sulla finanziaria lo scorso anno) ci fu un tentativo molto serio per arrivare all'adozione di una misura analoga, ma la stima dei costi portò all'individuazione di una cifra di enormi proporzioni, se non ricordo male tra il miliardo e il miliardo e mezzo di euro. È vero che una disposizione di questo tipo, oltre a favorire l'ampliamento del mercato degli affitti, può far emergere il reddito derivante dalle locazioni, ma è anche vero che, sulla base delle regole contenute nella legge di contabilità, questa eventualità di miglioramento del gettito non è ad oggi utilizzabile per coprire una misura come questa che avrebbe un fortissimo impatto economico. A mio avviso, il Governo dovrebbe riflettere seriamente sull'opportunità di introdurre in futuro una normativa sul tema perché (credo di non scoprire nulla di nuovo) una delle sacche di evasione più consistenti è costituita proprio dai redditi da locazione.

PRESIDENTE. La collocazione più razionale di questa norma, obiettivamente, sarebbe nel disegno di legge in materia di rendite finanziarie, collegato alla finanziaria, perché c'è un nesso strettissimo fra le due tematiche.

MORGANDO (*Ulivo*). L'anno scorso si era fatta proprio questa proposta.

PRESIDENTE. Purtroppo si continua a rinviare di anno in anno questa scelta, con il risultato che si rimanda anche questa volta una decisione al riguardo.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.0.28, 2.0.30 e 2.0.31).*

PRESIDENTE. Prima di passare all'espressione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 3, comunico che l'emendamento 3.146 è inammissibile. Poiché è stato presentato stamane – è fra quelli non compresi nel fascicolo degli emendamenti – non ne era stata ancora valutata l'ammissibilità. Da questa valutazione è emerso che l'emendamento è chiaramente inammissibile per mancanza di copertura finanziaria.

Il Governo ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 3.4. Se il Sottosegretario Sartor lo ritiene opportuno, può illustrare il contenuto dell'emendamento 3.4 nella nuova formulazione.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Vorrei sottolineare un primo punto della nuova formulazione dell'emendamento 3.4, anche se non è il principale. Con la lettera g) si introduce una norma di interpretazione autentica diretta a precisare la portata applicativa del comma 2 dell'articolo 90 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 22 dicembre 1986, dando così una risposta anche alla questione degli interessi passivi trattata con l'emendamento 2.0.8, precedentemente accantonato. In particolare, con questo intervento si risolve il problema del trattamento degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili, detenuti in regime di impresa, diversi da quelli strumentali e da quelli costituenti magazzino. Si chiarisce - in linea con la prassi consolidata - che tra le componenti negative cui si applica la richiamata disposizione del TUIR rientrano solo gli interessi di funzionamento relativi alla gestione di detti immobili e non anche quelli di finanziamento relativi alla loro acquisizione.

Il secondo aspetto del nuovo testo dell'emendamento che ritengo di particolare rilievo riguarda il punto 2) della lettera c), con il quale si dà risposta ad un'esigenza sottolineata in maniera unanime da questa Commissione. Sono state evidenziate da più parti le difficoltà che possono incontrare quelle imprese che, operando prevalentemente con le pubbliche amministrazioni, devono talvolta affrontare dilazioni o ritardi nel pagamento del corrispettivo. La disposizione introdotta al punto 2) della lettera c) consente a queste imprese di dedurre automaticamente una quota di interessi passivi corrispondente agli interessi attivi virtualmente vantati sui crediti nei confronti della pubblica amministrazione. È evidente che è necessario introdurre un meccanismo indiretto - una sorta di interessi passivi figurativi - in quanto non esiste una voce per quegli interessi passivi che derivino dal ritardato pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.

La norma, che può sembrare inutilmente criptica, ha in sé anche un antidoto nei confronti di potenziali operazioni elusive. Infatti, un'impresa, a fronte di un pagamento ritardato da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbe simulare un costo estremamente elevato che deriva dalla necessità di chiedere un finanziamento al sistema creditizio per pagare i propri creditori, fornitori di materie prime o di servizi. Per individuare in maniera corretta, non suscettibile di possibili operazioni elusive l'ammontare degli interessi passivi figurativi a fronte del ritardato pagamento, si procede in maniera meccanica considerando «interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi».

La norma è tecnicamente corretta.

FERRARA (FI). Ma ideologicamente aberrante.

PRESIDENTE. Interverrà dopo, senatore Ferrara. Il Sottosegretario sta tentando di illustrare l'emendamento.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Nel momento in cui si dà risposta ad un'esigenza manifestata in maniera unanime, si eccepisce sempre che la norma è suscettibile di miglioramenti.

Il terzo aspetto di particolare rilievo riguarda la procedura di interpellato, già prevista dalla normativa vigente: la disposizione introdotta al punto 3) della lettera c) dimezza i termini entro cui l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente, è tenuta a concludere tale procedura. Si sarebbe anche potuto evitare di rendere esplicito il termine, ma si è voluto evidenziare che i termini vengono dimezzati, passando dai 120 giorni, attualmente previsti, a 60 giorni.

Ritengo, con questo mio intervento, di aver illustrato in maniera sintetica le innovazioni contenute nella riformulazione dell'emendamento 3.4. Ovviamente è agli atti una relazione illustrativa molto più articolata.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Mi permangono comunque forti dubbi in merito alla lettera g) dell'emendamento riformulato. Ne potremmo però discutere in un altro momento.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La ragione di ricorrere all'interpretazione autentica può essere ricondotta all'esigenza di evitare un contenzioso diffuso. Ricordo che l'Agenzia delle entrate è intervenuta ben due volte nel 2006, affermando di ricomprendere nel comma 2 tutti gli interessi passivi afferenti agli immobili. Alla luce di queste due soluzioni puntuali adottate dall'Agenzia delle entrate, per dirimere ogni possibile contenzioso si rende esplicita l'interpretazione autentica che prevede la soluzione definitiva del problema del trattamento degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili detenuti in regime di impresa diversi da quelli strumentali e da quelli costituenti magazzino. Questa interpretazione autentica è comunque conforme ad una prassi interpretativa più che ventennale avallata in passato dall'Amministrazione finanziaria. Fra l'altro, si previene un possibile contenzioso derivante da due eccezioni ad una prassi ventennale consolidata.

CICCANTI (UDC). Gli interessi passivi sono componenti negativi e indeducibili?

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. No, sono deducibili.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 3.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, anche per economia di tempo, oltre che per organicità di esposizione, poiché l'espressione del parere sui singoli emendamenti si conformerà a queste brevissime considerazioni di carattere generale, vorrei fare un intervento complessivo sull'articolo 3.

In primo luogo, diamo un giudizio molto positivo sulla riforma dell'IRES, con la riduzione dell'aliquota, la razionalizzazione della base imponibile attraverso lo strumento della coincidenza tra bilancio civilistico e bilancio fiscale, l'eliminazione di una serie di meccanismi agevolativi che si erano sedimentati nel corso degli anni e che apparivano perciò a volte incomprensibili. Oggi sappiamo che il reddito che emergerà dal bilancio approvato dagli organi societari sarà, grosso modo, quello sottoposto a tassazione sulla base di un'aliquota al 27,5 per cento, che è assolutamente in linea con la media europea.

Su questa riforma, come abbiamo avuto modo di sentire nel corso delle audizioni, vi è una larga condivisione da parte delle associazioni dei rappresentanti del mondo delle imprese, con alcune critiche che abbiamo registrato e che confluiscono, quasi tutte, nelle proposte emendative di cui discuteremo di qui a poco.

Queste critiche riguardano i possibili effetti distorsivi derivanti dalle regole relative all'eliminazione della possibilità di utilizzare lo strumento dell'ammortamento anticipato o accelerato e alla limitazione della possibilità di dedurre in ragione d'anno, e non in assoluto, gli interessi passivi. Sono queste, grosso modo, le critiche più rilevanti che sono state espresse nel corso delle audizioni, ma anche nel dibattito che si sta sviluppando su questa riforma. Come tutte le riforme organiche in materia fiscale, naturalmente, sarà necessario un periodo di assestamento, anche per valutarne l'impatto sul mondo delle imprese. Va peraltro considerato che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare nella discussione generale, essendo la riforma tendenzialmente a costo zero, la relazione tecnica individua per il primo anno una maggiore entrata (frutto della fase transitoria, del trascinarsi degli effetti di cassa del vecchio regime), una riduzione consistente per il secondo anno e una sostanziale stabilizzazione per il terzo anno. Dovendosi garantire questa sostanziale neutralità, ci sarà una categoria di imprese che avrà maggiore convenienza e un'altra che ne avrà di meno o addirittura ci rimetterà; in tal caso, questa potrà, se lo ritiene, conformare le proprie decisioni di investimento e di indebitamento alle nuove regole fiscali ed attenuare gli effetti negativi delle regole stesse. Fra i due estremi, c'è un certo numero di imprese rispetto alle quali non è chiaro quale sarà l'esito delle misure che sono state introdotte.

Sulla scorta delle argomentazioni che sono state espresse dal Governo e dalla maggioranza in questo avvio di discussione, rimane a mio avviso difficile intervenire in modo incisivo sul meccanismo degli ammortamenti perché è quello che maggiormente regge, sotto il profilo finanziario, i principi cardine della riforma in termini di garanzia della neutralità, nel senso del costo zero, dell'operazione. Diversamente, appare possibile intervenire sul meccanismo degli interessi passivi; ma su questo il testo 2

dell'emendamento 3.4 del Governo dà risposte molto importanti sulle quali mi soffermerò successivamente.

Ritengo che l'emendamento del Governo risponda in gran parte ai problemi ai quali è possibile in questa fase dare una risposta; per il resto, salvo alcuni dettagli di cui dirò, le mie proposte saranno adeguate a queste considerazioni.

Passando all'espressione puntuale del parere, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Questo emendamento introduce la possibilità per gli imprenditori individuali di optare per l'esclusione dei beni strumentali dal patrimonio dell'impresa, ma l'aspetto specifico dell'assoggettamento alla tassazione del costo dei beni immobili e strumentali è chiarito con l'emendamento 3.4 (testo 2) presentato dal Governo.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.3, che tende sostanzialmente a sopprimere il comma 1.

PRESIDENTE. Faccio presente che, poiché l'emendamento 3.4 è stato riformulato in un testo 2, il subemendamento 3.4/1 risulta conseguentemente modificato; lo stesso vale per il subemendamento 3.4/2.

Ricordo che gli emendamenti 3.17, 3.22, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.33, 3.36, 3.37 e 3.39 sono inammissibili.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.4 (testo 2), presentato dal Governo. Il mio parere è invece contrario sul subemendamento 3.4/1 (testo 2), perché credo che il problema da esso posto sia risolto con la nuova formulazione dell'emendamento governativo. Il mio parere è favorevole anche sull'altro emendamento del Governo il 3.42, mentre è contrario sui relativi subemendamenti 3.42/1, 3.42/2, 3.42/3 e 3.42/4. Quest'ultimo emendamento, che prevede un regime fortemente agevolato per le cooperative edilizie sull'IRAP, comporta un onere rilevante che non mi sembra sia stato quantificato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.24, 3.25 (che, a mio modo di vedere è già ricompreso nell'emendamento del Governo), 3.26 e 3.31.

L'emendamento 3.27 presenta un elemento di riflessione che credo sia comune anche a qualche altro emendamento. Da un lato, potrebbe risultare utile per il futuro, dall'altro, credo sia in qualche modo superfluo. Se non ho capito male, infatti, esso dispone l'esclusione, dalla disciplina sulla deducibilità degli interessi, dei contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.

Ora, si è chiarito, ancor più con il nuovo testo dell'emendamento del Governo, che questi contribuenti (persone fisiche e società di persone) non sono assoggettati alla disciplina ordinaria. Solo se lo ritengono conveniente possono optare, eventualmente, per tale regime, sempre che non si autoliquidino, prelevando gli utili dall'impresa.

Colgo l'occasione per dire che quando si sostiene che questa disciplina non conviene e danneggia le piccole imprese, si afferma qualcosa che non corrisponde al vero, almeno per le piccole imprese (settore in cui le società di persone rappresentano la parte prevalente, perché società di capitali e piccole imprese ve ne sono, ma non costituiscono certamente la quota maggioritaria). È vero, invece, l'esatto contrario: solo per le piccole imprese, quelle a cui mi riferisco, forse conviene un nuovo regime (perché se risulta conveniente lo applicano, in caso contrario, no).

Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 3.27.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.35 invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, perché esso tende a incidere sul meccanismo dell'ammortamento, mantenendo però la possibilità - se ho capito bene - dell'ammortamento accelerato, derivante dalla più intensa utilizzazione dei beni, che farebbe venir meno uno dei pilastri della riforma.

PRESIDENTE. Non si può usufruire della riduzione tenendo in piedi la situazione precedente, perché sarebbe troppo comodo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.38, che determinerebbe una scoperta rilevante della riforma, nonché sugli emendamenti 3.40 e 3.41.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.43, 3.45 e 3.51, invito i presentatori al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.44 perché con esso s'intende incidere sulla parte della riforma relativa alle operazioni straordinarie; anche in tal caso, la portata della norma potrebbe essere ben superiore a quella indicata nell'emendamento stesso. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.47 (perché si propone una tassazione con aliquota sostitutiva che determinerebbe uno scompaginamento dell'assetto della riforma), 3.48 e 3.49.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 3.52, perché si aumenta sostanzialmente la deduzione, intervenendo sul lavoro dipendente e quindi sul cuneo fiscale; l'onere sarebbe perciò molto rilevante. Anche sull'emendamento 3.53 il parere è contrario perché tende a sopprimere il limite minimo della deduzione IRAP-cuneo fiscale, eccetto che per imprese in concessione e a tariffa che invece continuerebbero ad essere assoggettate a questo limite. È una norma molto onerosa perché amplia notevolmente l'entità della riduzione, già molto costosa, decisa con la finanziaria dello scorso anno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.55 (anch'esso, insieme ad altri emendamenti successivi, è volto ad aumentare la deduzione IRAP-cuneo fiscale, determinando un onere molto rilevante), 3.57, 3.58, 3.60 e 3.61.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.62, invito i presentatori al ritiro altrimenti il mio parere è contrario. Tale emendamento tende infatti ad eliminare la norma che riduce l'IRAP dal 4,25 al 3,9 per cento nonché la

disposizione, che è poi stata riformulata, riguardante la presentazione della dichiarazione direttamente alle Regioni. Francamente non capisco perché non si voglia concedere la riduzione IRAP.

L'emendamento 3.63 è invece di segno esattamente opposto, perché vorrebbe ridurre l'IRAP dal 4,25 al 3 per cento. Questo piacerebbe a tutti, ma è oneroso; per tale ragione esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 3.64.

L'emendamento 3.66 è molto interessante e merita qualche parola di commento perché, se non ho capito male, tende ad introdurre un regime opzionale, nel senso di consentire alla generalità delle imprese di optare per il nuovo regime solo se più favorevole. È la prova che se vogliamo ridurre l'aliquota IRES, o troviamo le risorse oppure lasciamo perdere; per questo esprimo parere contrario.

Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 3.67 e 3.68, anche se quest'ultimo emendamento solleva un problema abbastanza condivisibile che riguarda l'estensione alle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) dei benefici derivanti dalla riduzione del cuneo fiscale dello scorso anno. È una materia che andrebbe approfondita: non si capisce perché gli Istituti di beneficenza non possano godere di questa misura. Tuttavia, trattandosi di un emendamento potenzialmente molto oneroso, sono costretto ad esprimere un parere contrario. Probabilmente incontreremo questa questione anche per altri aspetti, ma non c'è dubbio che il problema sollevato esiste.

Per quanto concerne l'emendamento 3.69, vorrei rivolgermi al senatore Polledri e agli altri amici della Lega perché, con le modifiche al regime IRAP, nel testo della finanziaria si è stabilito che la dichiarazione sia presentata direttamente alle Regioni in vista di un'effettiva e totale regionalizzazione di queste imposte, nella direzione del federalismo fiscale. Questa norma contenuta nella finanziaria è ulteriormente rafforzata da un emendamento presentato dal Governo che attribuisce alle Regioni questa risorsa IRAP.

Nell'emendamento 3.69, si tende a sopprimere questa facoltà. È un emendamento di natura centralistica (lo sottolineo per il Gruppo della Lega), quindi esprimo parere contrario.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 3.70, 3.72 e 3.73.

Sul subemendamento 3.76/1 il parere è contrario, purtuttavia esso solleva un problema reale che viene affrontato dall'emendamento 3.76, presentato dal relatore, diretto ad escludere dal tetto previsto dal comma 15 dell'articolo 3 le spese sostenute per attività di ricerca. Naturalmente è un emendamento che ha un costo. Ho ritenuto di proporlo perché vi è una diffusa richiesta in tal senso. Vi è un problema di risorse, con una quantificazione di 60 milioni di euro annui. Per essere più chiaro, il tetto di 250.000 euro di credito d'imposta per effetto dell'emendamento in esame rimarrebbe per tutti ad esclusione dei crediti d'imposta derivanti dai progetti di ricerca industriale.

PRESIDENTE. Devo confessare che il senso dell'emendamento non mi è del tutto chiaro.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. L'articolo 3, comma 15, del disegno di legge finanziaria stabilisce che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

L'emendamento 3.76 è volto ad eliminare questo limite solo relativamente ai crediti d'imposta originati dalle attività di ricerca, al fine di rendere più solide le misure sul credito d'imposta in materia di ricerca previste nella legge finanziaria che sono peraltro già molto significative. Poiché al momento non è ancora pervenuta la relazione tecnica, propongo l'accantonamento sia dell'emendamento 3.76 sia dell'emendamento 3.77 che affronta lo stesso problema, con una copertura che non può essere accettata.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 3.76 e 3.77 e del subemendamento 3.76/1.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.80, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario. Esso affronta uno dei tanti temi del decreto Bersani sull'elenco clienti e fornitori. Ritengo che appesantire eccessivamente la legge finanziaria con tutte le modifiche del decreto Bersani rischi di portarci su una via impervia.

Quanto all'emendamento 3.81, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario.

L'emendamento 3.82 concerne la tassazione IVA sui fabbricati, e si prevede che la misura riguardi la costruzione e non solo l'acquisto. La portata dell'emendamento non mi è chiara, per cui rivolgo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Anche sugli emendamenti 3.83 e 3.84, rivolgo un invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario. Circa l'emendamento 3.84, vi è una condivisione della finalità, ossia quella di introdurre un'aliquota agevolata per gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi i corsi mascherati e in costume, ma si tratta di valutarne la portata e il costo. La copertura viene stimata in misura molto bassa, solo in 800.000 euro l'anno; se fosse così, potremmo anche discuterne. Temo però che sia molto più onerosa, perciò invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è, in linea di massima, contrario.

Sugli emendamenti 3.86, 3.94 e 3.97 il mio parere è contrario.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.88.

Invito i presentatori dell'emendamento 3.96 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

L'emendamento 3.98 affronta un problema assolutamente condivisibile, peraltro trattato anche in altri emendamenti, ovvero l'esclusione delle spese scolastiche dal regime IVA. Personalmente ritengo che se bisognerà



introdurre – non so quando – un regime di favore per le spese scolastiche delle famiglie...

BALDASSARRI (AN). Per le spese scolastiche statali.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. ...quello dell'esclusione dall'IVA forse è lo strumento meno indicato; probabilmente un sistema di detrazioni sarebbe più idoneo. Essendovi un problema di oneri, allo stato attuale non posso che invitare al ritiro, rimettendomi al Governo per la valutazione relativa ai costi, altrimenti il parere è contrario.

ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, volevo segnalare, prendendo spunto anche dalla battuta del senatore Baldassarri, che le scuole godono già di queste agevolazioni, quindi occorrerebbe equiparare le scuole pubbliche e quelle private.

BALDASSARRI (AN). Per quelle statali è un giroconto.

ALBONETTI (RC-SE). Per informazione del Governo e del relatore, mi risulta che al decreto Bersani sia allegata una relazione del Ministero dell'istruzione rispetto alla giusta quantificazione. Quindi c'è già un provvedimento che ha il suo corso. Chiedo al relatore se l'emendamento non possa eventualmente essere accantonato.

PRESIDENTE. L'emendamento pone un problema enorme perché sull'IVA non si può intervenire a livello nazionale; è evidente dunque che non si può approvare un norma di questo tipo. L'IVA è l'imposta di tipo europeo che finanzia l'Unione. Non è possibile modificarla unilateralmente; se lo facessimo, domani la Corte di giustizia europea aprirebbe una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Mi rimetto alla valutazione del Presidente. Inviterei i colleghi a proporre accantonamenti plausibili.

ALBONETTI (RC-SE). Accolgo la sua obiezione, Presidente, ma facevo riferimento ad una relazione tecnica del Ministero dell'istruzione allegata al decreto Bersani. Chiedevo solo un approfondimento.

PRESIDENTE. Ne dispongo dunque l'accantonamento. Invito però i colleghi ad un atteggiamento realistico sugli accantonamenti.

Ricordo che gli emendamenti 3.99, 3.100, 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104 sono inammissibili.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.105, 3.106 e 3.107.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.108.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.109 e 3.110 sono inammissibili.

L'emendamento 3.111 è stato riformulato, con la soppressione delle ultime due righe, in un testo 2.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.111 (testo 2).

Sugli emendamenti 3.112 e 3.113 invito i presentatori al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.114 e 3.115.

L'emendamento 3.116, sempre in materia di detraibilità e deducibilità di spesa, ritorna sulla questione delle auto aziendali, oggetto di un intervento molto incisivo con il decreto-legge n. 81 del 2007. Visto che è stata elevata l'aliquota di deducibilità in misura molto corposa, andando incontro alla giusta sollecitazione delle imprese, inviterei la senatrice Thaler Ausserhofer al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Con l'emendamento 3.118, si tende a sopprimere la norma introdotta nella finanziaria dello scorso anno che obbliga il condominio ad operare una trattenuta, a titolo di acconto, del 4 per cento sulle prestazioni relative ai contratti di appalto di opere e di servizi. Era un strumento antievasione e non credo costituisca un problema mantenerlo. Quindi invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.119.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.120 è stato ritirato.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sull'emendamento 3.121, che riguarda le fondazioni bancarie, richiamo l'attenzione della Commissione, perché, pur ponendo problemi di copertura, è molto interessante. L'emendamento tende a rendere deducibili dal reddito delle fondazioni bancarie le erogazioni effettuate per le finalità previste della legge, in favore di progetti e di attività che hanno un impatto sul territorio, che sono rilevanti socialmente o culturalmente. Posso comprendere...

POLLEDRI (*LNP*). Costa!

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Arrivo subito al punto, senatore Polledri. Questo emendamento è non tanto a favore delle fondazioni, quanto dei territori per indirizzare gli utili delle fondazioni verso prestazioni che hanno un contenuto socialmente rilevante. Tuttavia, una misura di questo tipo, messa direttamente a carico del bilancio dello Stato, sarebbe difficilmente sostenibile. Invece, se si reperisse (e in questo senso va l'invito che informalmente ho rivolto al collega Grillo e che ora estendo al collega Ferrara), una copertura che attinga alla fisco-

lità del sistema bancario e che quindi non gravi sul bilancio dello Stato, renderemmo possibile un'innovazione molto interessante. Se mi è consentita una battuta, un meccanismo di questo tipo varrebbe più di tutto il 5 per mille, perché gli utili delle fondazioni bancarie sono enormi.

CICCANTI (*UDC*). Ma i soldi del 5 per mille vanno tutti in beneficenza!

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Non so se vanno tutti in beneficenza. Ho qualche dubbio.

Se i proponenti predispongono una riformulazione nel senso che sollecitavo, l'emendamento può essere oggetto di un'attenta riflessione. Propongo intanto un accantonamento per verificarne la sostenibilità da parte del bilancio statale.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.6, signor Presidente, ne chiedo l'accantonamento: esso infatti prevede la possibilità di riaprire i termini per le domande di rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva, quindi è una norma che nel breve e medio periodo produce un gettito mentre nel lungo periodo tale gettito si attenua, o meglio, c'è un effetto di ritorno, in virtù del meccanismo degli ammortamenti. Una norma di tal genere può far emergere i valori di beni patrimoniali in particolare delle imprese, dunque è una norma a mio avviso positiva. Se ad essa associassimo un gettito di una certa rilevanza, potremmo prenderla in considerazione. Quindi, ne chiedo l'accantonamento e invito il Governo a valutarla attentamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dispongo l'accantonamento degli emendamenti 3.121 e 3.0.6. Su quest'ultimo emendamento, la verifica del Governo dovrà valutare attentamente gli effetti sul gettito, perché, ammesso che vi sia l'effetto positivo di cui ha parlato il relatore, va valutato il vantaggio immediato a fronte dello svantaggio di lungo periodo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sugli emendamenti 3.124 e 3.125 invito i presentatori al ritiro o il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.126, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.7, che riguarda l'emissione della ricevuta e dello scontrino fiscale, invito i presentatori al ritiro; diversamente il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 3.0.8, invito i presentatori al ritiro, diversamente il mio parere è contrario.

Vorrei tornare alla questione delle accise per la regione Basilicata, rispondendo al collega Taddei che aveva sollevato il problema. L'emendamento 3.0.2 è finalizzato a ridurre le accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto in quella Regione, e il mio parere è stato contra-

rio. Il collega aveva affermato che per quanto riguarda le *royalties* sui petroli estratti, una quota di queste rimane in capo allo Stato. Siccome per la Basilicata è un tema notoriamente molto importante, perché vi sono le estrazioni, volevo far notare al senatore Taddei -mi spiace non sia presente in questo momento- che l'anno scorso approvammo in finanziaria una norma che mantiene la restituzione delle *royalties* dello Stato alla regione Basilicata, la quale, fra l'altro, è uscita dall'Obiettivo 1), per cui il problema che ha sollevato nella scorsa seduta non c'è.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Non tedierò la Commissione con considerazioni di carattere generale; mi soffermerò invece su alcuni emendamenti, premettendo su tutti gli altri un parere di conformità rispetto a quello fornito dal relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.98, accantonato, volevo anch'io sottolineare quanto già ricordato dal Presidente, cioè il rischio molto elevato, per non dire la certezza, che potrebbe esservi un deferimento alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quanto si introdurrebbe una deroga al regime dell'IVA che è invece, come ben ricordava il Presidente, una imposta comunitaria, per la quale non è prevista la possibilità di introdurre esenzioni o aliquote agevolate, fatte salve quelle preesistenti in un certo momento, rispetto ad una certa direttiva.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.121, proposto dal senatore Grillo, al di là della questione relativa al gettito volevo offrire un ulteriore elemento di perplessità consistente in una implicita disparità di trattamento che si introdurrebbe, nel caso in cui l'emendamento venisse accolto, rispetto ad altri soggetti non commerciali diversi dalle fondazioni bancarie per i quali si potrebbero immaginare situazioni simili.

L'introduzione di una norma di favore rispetto a questi soggetti creerebbe dunque di certo una disparità di trattamento con altri soggetti non commerciali che possono essere assimilati, quanto a finalità, alle fondazioni bancarie.

Un altro approfondimento riguarda l'emendamento 3.82. Nel ribadire l'invito al ritiro, osservo che la proposta in argomento non è conforme a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria n. 112 del 2006, che all'articolo 176 consente una limitazione all'esercizio del diritto alla detrazione da parte degli Stati membri soltanto con riferimento alle fattispecie che erano già escluse dal predetto diritto dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979.

Quindi, ulteriori ipotesi di esclusione possono essere introdotte solo previa consultazione del comitato IVA in ragione di motivi congiunturali. Questo mi induce a rafforzare l'invito al ritiro dell'emendamento 3.82, esprimendo su di esso un parere contrario del Governo.

Ovviamente, mi riservo di produrre le relazioni tecniche sugli emendamenti 3.76, presentato dal relatore, e 3.0.6 presentato dal senatore Barbato.

(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1).

THALER AUSSERHOFER (*Aut.*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2.

FERRARA (*FI*). Colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento 3.3 per svolgere un intervento relativo al significato dell'articolo 3 e al complesso delle proposte emendative, salvo poi intervenire specificamente su alcune di esse.

La prima precisazione riguarda innanzitutto la metodica seguita dal Governo. Infatti, è ben comprensibile che la legge finanziaria possa prevedere disposizioni che cercano di far acquisire maggiori risorse, ma ricordo che, contemporaneamente alla finanziaria, è stato presentato dal Governo un decreto-legge collegato che ha natura di decreto fiscale.

L'articolo 3 del disegno di legge finanziaria si limita solo ad acquisire maggiori risorse; se si deve giudicare dal numero di pagine che le note di lettura dedicano solo ai commi da 1 a 4, si capisce che questo articolo ha la portata di una piccola riforma fiscale. Quindi, la trattazione che ne facciamo nell'ambito della discussione sul disegno di legge finanziaria può anche entusiasmarci, ma forse, se il tema fosse stato presentato in altro momento e con altra metodica, sarebbe stato possibile un confronto migliore grazie anche alla partecipazione di colleghi di altre Commissioni – penso, fra gli altri, al senatore Eufemi – che nel corso dell'intero anno si occupano più specificatamente della materia fiscale.

L'articolo 3 contiene un elemento che finisce per essere facilmente percepito: la sua qualificazione si connette al differente approccio alla fiscalità che caratterizza i diversi schieramenti presenti sia in questa Commissione, sia in Aula, sia, più in generale, nel Paese.

Come ho già ricordato in Aula durante l'esame del rendiconto generale dello Stato, nel Settecento la tassazione era stata definita da Colbert come «l'arte di spennare l'oca con il massimo di piume ed il minimo di starnazzi», ma Colbert si riferiva al fatto che ad imporre le tasse era una ristretta cerchia di persone e a pagarle era la quasi totalità della popolazione. Tutti, quindi, potevano essere considerati «oche» rispetto a chi imponeva le tasse.

Oggi, invece, nel Paese non c'è una massa che possa essere considerata «l'oca da spennare», perché i segmenti sociali sono variamente rappresentati. C'è una differenza rilevante tra quello che riteniamo debba essere l'approccio fiscale e la filosofia che ha ispirato l'articolo 3 del disegno di legge finanziaria. Oggi l'interpretazione della diversificazione sociale non è quella del passato: per esercitare l'imposizione fiscale, ed ottenere quindi le maggiori entrate, si cerca di individuare settori specifici. Ne è prova il fatto che, come risulta dalla relazione, l'aumento della tassazione non è attribuibile ad un aumento dell'IRE ma dell'IRES.

Gli interventi in materia fiscale lasciano intravedere il diverso approccio all'arte del tassare. Infatti, in altri tempi ma anche in società in cui il comparto industriale è molto meno complesso che nelle nostre, perché le imprese sono meno variegate e il loro numero è più ristretto, si è constatato che il modo migliore di tassare un'impresa è quello di una tas-

szazione secca rispetto al fatturato. Questo metodo probabilmente non è applicabile nella nostra società.

Noi abbiamo più volte affermato che il modo migliore per affrontare il problema potrebbe essere la riduzione secca delle aliquote fiscali. In questo siamo stati contraddetti in modo *tranchant* dal Ministro delle finanze. Infatti, cosa fa il Governo? Da un lato, aumenta l'imposizione su questo settore mentre, dall'altro, finisce per diminuirla in generale, come risulta sia dai commi da 1 a 4 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria sia dall'emendamento 3.4 presentato dal Governo.

Faccio presente che era già previsto un intervento sui contratti atipici e sul *leasing*, laddove ci si è accorti che la proposta di tassare gli interessi aveva un effetto diretto proprio su di essi. A quel punto, sarebbe stato opportuno ritoccare l'aliquota sugli interessi oppure non introdurla affatto. Al contrario, si è intervenuti sul periodo di ammortamento, precedentemente fissato al 50 per cento del limite massimo stabilito, proprio per cercare di limitare gli effetti con un'azione contraria, quindi non cercando di ampliare la possibilità di deduzione per le operazioni di *leasing*, ma intervenendo sulle imprese concedenti. Sono stati introdotti sistemi farraginosi assolutamente contrari alla linearità di comportamento propria di altri Stati che, per tradizione e per storia, sono senz'altro più liberali di noi e che hanno ottenuto migliori risultati, nei confronti del mondo dell'impresa, rispetto alla imposizione e all'attivazione della ricerca di capitale e di investimenti.

La nostra sensazione è che ci stiamo avvitando in un modo assolutamente vizioso su pericolose riformulazioni delle disposizioni fiscali. Secondo il Governo, la prova della bontà della sua proposta è il fatto che il mondo della rappresentanza imprenditoriale non ha manifestato riserve in proposito. Ebbene, quello imprenditoriale è un mondo che conosco benissimo: esso non limita i Governi rispetto alle proposte, ma controbilancia queste ultime avanzando delle richieste. Il Governo ne è ben consapevole perché già lo scorso anno con la legge finanziaria per il 2007 il mondo della rappresentanza imprenditoriale ha bilanciato il proprio giudizio negativo ottenendo il cuneo fiscale. Quest'anno la rappresentanza industriale accoglie benevolmente gli interventi sugli ammortamenti e sulla minore deduzione fiscale perché, evidentemente, sia nella manovra di bilancio sia nel decreto fiscale vede un ritorno economico.

Quella adottata dal Governo, dunque, non è una giustificazione che possa essere accettata come prova della efficacia di questa misura. Il nostro convincimento, invece, è che la cosa migliore sia abbandonare totalmente questo tipo di interventi.

Permettami a questo punto un breve *excursus* storico, che è utile alla mia argomentazione. Come poco fa ha ricordato un collega, dal momento in cui fra' Luca Bartolomeo de Pacioli da San Sepolcro introdusse il concetto di partita doppia -fine 1400 - a quello in cui fu introdotto il concetto di ammortamento, nel 1700, intercorrono quasi trecento anni che preparano la nascita dell'industria. Quando è nata l'industria, ci si è accorti

che la partita doppia ben si coniugava con l'introduzione dell'ammortamento.

L'ammortamento - mi scuseranno per la digressione i professori di materie contabili - prende in considerazione l'esistenza di beni ad utilità ripetuta; in presenza di questi beni, da un lato, si devono ripartire le spese su tutti gli anni in cui quegli stessi beni sono usati, dall'altro, si devono mettere da parte i soldi per poter fare nuovi acquisti.

Tutto questo, però, il Governo lo dimentica o, almeno, sembra non prenderlo in considerazione. Quando viene deciso un anticipo, non si dovrebbe intervenire né sulla decisione di stabilire l'anticipo né sul suo ammontare perché ciò riguarda scelte di conduzione aziendale: il Governo interviene quindi in modo del tutto illiberale. Fra l'altro, questo è il contrario assoluto di quanto oggi il ministro Bersani vuole significare quando al *World Energy Congress* sostiene che il Governo sta lavorando bene, ma il frastuono che facciamo noi impedisce al popolo italiano di capirlo.

Concludo, signor Presidente, facendo una notazione, per sorridere insieme a lei e perché ci tengo che questa mia dichiarazione resti agli atti: è come se, intorno a quello che il Governo fa, vi fossero «Gli spari sopra» di Vasco Rossi, anzi, mi sembra che il Governo stesso stia vivendo una «Vita spericolata» (e sa benissimo a quale frase di quella canzone mi riferisco: «ognuno col suo viaggio / ognuno diverso / e ognuno in fondo perso / dentro i fatti suoi»).

PRESIDENTE. Fra l'altro, senatore Ferrara, pare che il ministro Bersani canti bene.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, avendo vissuto quasi 15 anni a Bologna e avendo frequentato il Roxy Bar, potrei riprendere la palla lanciata dal senatore Ferrara; tuttavia, non lo farò, proprio per economizzare e ridurre al minimo il tempo di parola. Allo stesso scopo, ho svolto un intervento complessivo, all'inizio della discussione dei documenti di bilancio, per esprimere la nostra valutazione sulla manovra del Governo.

Vorrei dunque svolgere un ragionamento complessivo sull'intero articolo 3, senza disperdere gli interventi emendamento per emendamento. Noi giudichiamo profondamente negativa e francamente ipocrita la manovra di politica economica, perché l'abbassamento dell'aliquota sull'IRES avviene contemporaneamente ad un allargamento di base imponibile: il Governo stesso dice che l'operazione è a gettito invariato, quindi ammette che non vi è una riduzione di pressione fiscale. Pertanto, dal punto di vista complessivo, non stiamo parlando di una riduzione di pressione fiscale, per dichiarazione esplicita dello stesso Governo.

Ricordo, però, l'audizione del Presidente della Corte dei conti il quale ha parlato di un maggior gettito, derivante da questa manovra, di 1,2 miliardi di euro almeno nel 2008 (anno in cui, quindi, le imprese pagheranno complessivamente oltre un miliardo di euro in più per l'IRES). Il Governatore della Banca d'Italia, invece, per sua stessa ammissione, si è

limitato a registrare la dichiarazione del Governo, accettando il fatto che il gettito è invariato, e ha fornito poi alcuni elementi critici sulla contemporanea riduzione di aliquota e allargamento della base imponibile.

A questo punto, il Governo ha affermato che l'allargamento della base imponibile tenderebbe ad una armonizzazione fra bilancio civile e bilancio fiscale, com'è stato più volte ripetuto. Questo, in linea teorica, dovrebbe comportare una semplificazione ed una maggiore trasparenza e chiarezza, portando le imprese ad avere un bilancio e non due o tre, come nei decenni passati è avvenuto. A questo riguardo, però, vi è un problema tecnico e sarebbe bene che il Governo non lo dichiarasse troppo spesso, ma che, anzi, ne parlasse sottovoce, per non far giungere la notizia al di là delle Alpi. Si è detto che l'adeguamento delle regole fiscali porterebbe quasi verso l'omogeneità di bilancio fiscale e bilancio civile. Si deve però ammettere che se tale omogeneità fosse raggiunta, non avrebbe più senso l'attuale duplicazione dell'IRAP e dell'IVA. Rispetto a questa duplicazione, la giustificazione addotta dai Governi succedutisi negli anni, da qualsiasi maggioranza sostenuti, è che l'IVA (Imposta sul valore aggiunto che si calcola su profitti, interessi e monte salari), fa riferimento al bilancio civile, mentre l'IRAP fa riferimento al bilancio fiscale. Il calcolo delle due imposte quindi non coincideva e la base di riferimento (rispetto alla quale abbiamo ottenuto che l'Unione europea accogliesse la normativa sull'IRAP) non era la stessa. Ma se i due bilanci coincidono, meglio non farlo sapere, perché, a quel punto, vi sarebbe una vera e propria duplicazione: l'IVA diventerebbe, in sostanza, IRAP, per cui avremmo due IRAP o due IVA diverse (visto che l'IRAP è monte salari, interessi e profitti e quindi, per definizione, diventerebbe esattamente la stessa cosa dell'IVA).

Ciò detto, il secondo elemento è che, sia che si registrino 1,2 miliardi di gettito in più nel 2008, secondo quanto sostenuto dalla Corte dei conti, sia che il gettito resti invariato, quindi senza riduzione di pressione fiscale, secondo quanto afferma il Governo, questa normativa comporterà una diversificazione fra chi pagherà di più e chi pagherà di meno. Ed è proprio questo l'aspetto più preoccupante: palesemente pagherà di meno chi avrà meno ammortamenti da fare e meno interessi da pagare; la decisione relativa alle regole di ammortamento comporta automaticamente questo effetto. Pagheranno di meno, quindi, le imprese che hanno fatto meno investimenti e sono meno indebitate, mentre pagheranno di più quelle che hanno fatto più investimenti e sono quindi più indebitate.

Questo comporta automaticamente, anche ammesso che ciò avvenga a parità di gettito, un pesante svantaggio per le piccole e medie imprese. È vero, come ho detto più volte, che l'attuale vice ministro Visco, anche con qualche fondamento di ragione, sostiene che l'eccessivo indebitamento delle imprese italiane è dovuto proprio al fisco perché mentre gli interessi sono deducibili, gli utili invece tassati. Proprio per questo spesso si è determinata nel sistema produttivo italiano la convenienza...



PRESIDENTE. Le posso ricordare, senatore Baldassarri, che avete introdotto la *thin capitalization*; sembra che parliate come se non esistesse. Rischiamo di discutere di un mondo virtuale.

BALDASSARRI (AN). Le ricordo, Presidente, che sta parlando il senatore Baldassarri, che non interviene né a nome del vecchio Governo, né a nome di tutto il centro-destra.

PRESIDENTE. L'argomento non può prescindere dalla legislazione vigente.

BALDASSARRI (AN). Esprimo adesso quello che dicevo già dieci o venti anni fa, non ho mai cambiato opinione, anche se ho cambiato ruolo, ma il cambiamento di ruolo non determina automaticamente un cambiamento di opinione, se si è convinti delle proprie opinioni. Certo, nel tempo si può anche cambiare opinione se cambia la convinzione. Altrimenti, debbo ricordare al presidente Morando che un altro Governo ha introdotto l'IRAP e ha creato la DIT (*Dual Income Tax*) e la SUPERDIT; se dovessimo ripercorrere la storia patria non mancherebbero esempi di questo tipo.

Ma facciamo stato ad oggi, giudichiamo cioè un provvedimento che viene proposto ora. Gli effetti di redistribuzione del carico fiscale che si producono da questo provvedimento sono esattamente quelli che ho tentato di spiegare.

Mi soffermo ora su un terzo elemento di valutazione. Per me, nel mondo civile, sul piano dell'equità fiscale, della trasparenza, dell'efficacia ed efficienza, gli Stati Uniti d'America, con l'*Internal Revenue Service*, l'anagrafe tributaria americana, sono il Paese più avanzato. Il sistema fiscale americano può vantare, nei confronti del nostro, senza dubbio una maggiore efficacia; non a caso, nel sistema americano sono molto più diffusi le detrazioni e il conflitto di interessi, in modo tale che l'*Internal Revenue Service*, quando interviene, lo fa su atti documentati e documentabili. Ma proprio in quei Paesi come, in origine, nella scuola italiana di scienza delle finanze, è il fisco a definire il concetto di ammortamento per lo sviluppo: è l'intervento che diversifica il bilancio fiscale dal bilancio civile perché è lo strumento principe con il quale l'autorità politica - Parlamento e Governo - dà alle imprese indicazione precise di stimolo, di incentivo o di penalizzazione. Tant'è che nel sistema fiscale americano (lei lo sa bene, Presidente, e il sottosegretario Sartor, probabilmente, conosce la questione meglio di noi due) ci sono addirittura quattro definizioni di ammortamento. L'ammortamento, infatti, si distingue in funzione dei fenomeni che si intende incentivare o disincentivare: c'è l'*amortization*, la *depreciation*, la *depletion*, e recentemente è stata introdotta una nuova nozione di ammortamento perché il mondo è in movimento proprio per rispondere ai rapidi mutamenti tecnologici.

Se nel vecchio codice civile il fabbricato aveva una quota di ammortamento del 3 per cento all'anno, perché cinquant'anni fa gli immobili

avevano una vita utile di trenta-trentacinque anni, se per i macchinari si calcolava un ammortamento di dieci anni perché questa era, all'epoca, la vita media delle macchine è chiaro che, di fronte ai mutamenti veloci cui assistiamo, la flessibilità di intervento su questi aspetti significa mettere l'impresa in grado di ricostituire, alla fine della vita utile dei beni, le risorse per rinnovare, nella consapevolezza, però, che non si rinnova mai esattamente con la stessa macchina, la stessa tecnologia o lo stesso tipo di fabbricato, perché nel frattempo interviene l'innovazione tecnologica. Ciò è stato fatto una sola volta, tanti anni fa, da una nota impresa automobilistica italiana con sede a Torino, di cui non faccio il nome, che commise il suo più grande errore strategico di *marketing* quando disse che dopo dieci anni ci saremmo comprati un'altra 131 Mirafiori. Proprio allora iniziò il periodo in cui gli italiani cominciarono a comprare le *Volkswagen*, le *Renault*, le *BMW*. È evidente infatti che se l'azienda dopo dieci anni ripropone la stessa 131 Mirafiori, il cliente-consumatore la considera, per quanto prodotta il mese scorso, un'automobile tecnologicamente vecchia.

Non so quanto sia corretto proporre una regola che tende a unificare, rispetto alle previsioni del codice civile, e a disincentivare –perché questo è l'effetto- gli ammortamenti accelerati. Che poi ci possano essere – e purtroppo va ricordato – degli abusi, è indubbio, però il problema in Italia è che, poiché ci sono gli abusi, allora si elabora una regola che toglie a tutti la possibilità di usare lo strumento corretto. È un po' la regola –come il mio amico Visco usa dire da tanti anni –che siccome gli italiani sono evasori, allora bisogna diventare vessatori perché la partita si conduce in questo modo. Credo invece da sempre –e ne sono ancora convinto- che un passo avanti verso la civiltà fiscale dovrebbe prevedere un rapporto contribuente-Stato un po' meno conflittuale. Il contribuente deve essere educato ad essere molto meno furbo, e magari, con controlli seri ma mirati, dovrebbe essere indotto, se non costretto, a fare il proprio dovere. D'altra parte, però, lo Stato non si può comportare come fanno i gendarmi in «Non ci resta che piangere», un vecchio film di Troisi,: i protagonisti, Troisi e Benigni, attraversano il confine e i gendarmi chiedono un fiorino; mentre stanno andando via, cade dal loro carro un sacco, e i gendarmi chiedono di nuovo un fiorino; riportano sul carro il sacco, e i gendarmi chiedono un altro fiorino, finché, esasperati, Troisi e Benigni vanno via, senza ascoltarli più, e i due gendarmi da quel momento in poi non riscuotono più tasse.

Tra l'altro, la questione non è così indifferente dal punto di vista della politica economica e fiscale; è un dibattito antico che va avanti da anni in tutto il mondo. Qualche volta pretendiamo davvero di inventare l'acqua calda; in realtà, questo dibattito risale già agli inizi degli anni Settanta, quando ci si scontrò, dal punto di vista e della teoria economica e delle politiche economiche, fra vari Paesi –Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Germania, in parte anche da noi (purtroppo arriviamo sempre un po' in ritardo)- sul concetto di investimento, sui modelli contrapposti di Modigliani, Jorgenson e altri economisti.

Nel tentativo di far pagare un po' più di tasse alle imprese, ci comportiamo come facciamo a volte con il tubetto del dentifricio, quando sta per finire: lo schiacciamo perché venga fuori tutto il dentifricio possibile; ma se non pensiamo a chi lo produce, il «dentifricio» alla fine finisce.

Concludo con un'ultima considerazione: si dice che abbiamo agevolato le microimprese, cioè ditte individuali o società di persone, perché esse hanno l'alternativa di scegliere fra vecchio e nuovo regime a seconda della convenienza, a condizione che non distribuiscano dividendi. Ciò potrebbe anche essere ragionevole, però vi ricordo che qualche giorno fa abbiamo destinato centinaia di milioni di risorse per l'editoria ad imprese che distribuiscono lauti dividendi. Quindi, i criteri debbono essere coerenti. È la regola della vecchia, prima Repubblica; lo posso raccontare per trentacinque anni. La prima Repubblica funzionava così: si partiva dal tendenziale, si tagliava del 5-7 per cento, come avete fatto voi, dimenticando di dire che restava il 93 per cento che lo Stato continuava a pagare, perché quando si taglia del 7 per cento, in realtà non si è deciso di tagliare il 7, ma di confermare il 93.

LUSI (*Ulivo*). Ma no! Che dice?

BALDASSARRI (*AN*). Scusi senatore Lusi, la tecnica è nota: interrompere l'interlocutore è la prima lezione di tecnica delle comunicazioni. I numeri sono questi: se l'anno scorso abbiamo dato 100 e tagliamo di 7, quest'anno diamo 93. Questo è quello che è avvenuto.

Alle microimprese ponete questa condizione sui dividendi, alle macroimprese non ponete il vincolo dei dividendi nel momento in cui c'è un trasferimento di soldi dallo Stato.

Qual è, sostanzialmente, la nostra visione? Invece di fare questa operazione ipocrita sull'IRES, noi proponiamo, in alternativa, un'operazione chiara e trasparente sull'IRAP; e sull'IRAP occorre avere come obiettivo quello di eliminare dalla base imponibile il monte salari, che è l'aspetto più iniquo e perverso, perché costringere le imprese a pagare una doppia tassa IRAP sui salari pagati a fine mese mi pare una aberrazione, indipendentemente dal fatto se questa impresa ha un utile o delle perdite.

Tale questione è nata sulla base di un principio che non è del tutto campato per aria: poiché c'è un'enorme evasione per cui le imprese non pagano l'IRES - la vecchia IRPEG - dal momento che il bilancio è sempre in perdita, allora le tasse si fanno pagare in un altro modo, sul monte salari, in modo che evadere sia più difficile. Questo è stato detto più volte da chi ha onestà intellettuale, anche se la pensa diversamente da me. L'operazione sull'IRAP e sul monte salari agevolerebbe molto di più le piccole e medie imprese rispetto alle grandi; si agevolerebbero le piccole e medie imprese perché portare la soglia minima a 15.000 euro - soglia di esenzione - costa sui 600-700 milioni di euro (quindi non una cifra irrilevante, ma neanche imponente) ed esonererebbe dall'IRAP 2 milioni e mezzo di soggetti, quindi avrebbe un impatto piuttosto importante sulla platea delle imprese. Di converso, eliminerebbe una volta per tutte il pro-

blema con l'Unione Europea, perché a quel punto l'IRAP non sarebbe più un duplicato dell'imposta sul valore aggiunto, avendo una base imponibile totalmente diversa.

Questa è la nostra valutazione dell'articolo 3 e degli emendamenti che abbiamo presentato a seconda degli argomenti affrontati dall'articolo medesimo.

POLLEDRI (*LNP*). Non ripeterò quello che hanno detto i colleghi, che vale ovviamente per tutti i Gruppi che fanno parte della Casa delle libertà; la Lega Nord propone semplicemente una riformulazione dell'articolo con l'emendamento 3.3 che abbiamo sottoscritto e che sosteniamo.

La disposizione fiscale della maggioranza presenta un lato positivo, quello di abbattere l'aliquota e di lasciare una base imponibile che in futuro potrà essere rimodulata; questa, almeno, è la nostra speranza. Occorrerebbe però una politica fiscale che non fosse soggetta a continui mutamenti; ad esempio, uno degli obiettivi auspicati anche dal Presidente, la riduzione del carico fiscale, non è stato raggiunto.

Si può notare che nella formulazione dell'articolo 3 per il triennio 2008-2010 vi è una redistribuzione che non funziona, nel senso che vi sono figli e figliastri: si privilegerebbe la grande industria a scapito della piccola e media impresa. Un determinato settore dell'artigianato, con poco capitale e con pochi strumenti (per esempio i parrucchieri) sicuramente ne beneficerebbe; il settore del commercio, che ha un volume di investimenti un po' più grande, non ne ricaverà grandi benefici.

Per questo motivo crediamo che la misura, pur con buone intenzioni, non porterà assolutamente benefici in particolare per il Nord.

EUFEMI (*UDC*). Vorrei fare alcune considerazioni di carattere generale prima di entrare nei dettagli.

Se un articolo dimostra il fallimento della politica del Governo rispetto alla lotta all'evasione questo è l'articolo 3, perché viene enfatizzata una lotta all'evasione che in realtà non ha dato i risultati auspicati. Leggendo con un po' di attenzione la relazione presentata dal vice ministro Visco (a parte la filosofia delle pagine iniziali sugli orientamenti accademici rispetto alla lotta all'evasione), si ricava che nell'analisi manca qualsiasi riferimento puntuale alla dinamica del maggior gettito.

Chi conosce il meccanismo di funzionamento del Ministero delle finanze sa benissimo che non c'è interconnessione fra i diversi uffici, fra le diverse realtà, fra le agenzie e il circuito Sogei. Se non vi è circolazione dei dati, è ovvio che non arrivano le valutazioni necessarie e indispensabili a indicare le soluzioni.

È evidente per esempio - un dato che emerge con grande chiarezza - che manca qualsiasi riferimento alla dinamica inflattiva. Come si fa a non tener conto, rispetto all'ammontare del gettito, del peso che la dinamica dell'inflazione - che è maggiore in Italia rispetto agli altri Paesi europei - determina sull'entità globale delle entrate?

Quindi, non si porta avanti una seria lotta all'evasione, ma si affronta il problema dell'erosione e dell'elusione fiscale con l'allargamento della base imponibile. Le misure proposte dall'articolo 3 vanno proprio in questa direzione, restringendo il campo delle possibilità che la legislazione offrirebbe e determinando, attraverso misure legislative, modifiche alla dinamica del gettito.

Si determina anche un'altra condizione che noi abbiamo ripetutamente esposto e che è emersa nel ciclo delle audizioni sulla manovra finanziaria: la differenziazione fra grandi e piccole imprese. Viene colpita pesantemente la piccola impresa, in particolare nella fase di *start up*; si colpisce soprattutto la piccola impresa indebitata e sottocapitalizzata, ma anche alcune categorie di grandi imprese, in particolare quelle che hanno fatto forti investimenti e a cui viene negata la possibilità di utilizzare strumenti legislativamente corretti.

Abbiamo presentato alcune proposte emendative che hanno una valenza chiara e forte, rispetto alle quali però non ho sentito alcuna risposta precisa da parte del Sottosegretario. Abbiamo sentito un «no» liquidatorio generale, senza valutazioni di merito, quando invece ci sono questioni che devono essere affrontate nella loro specificità.

Aggiungo ancora che i *boatos* di Palazzo Madama segnalano che è in arrivo un emendamento del Governo all'articolo 3. Allora vogliamo sapere dal rappresentante del Governo...

PRESIDENTE. Lei pensa che io intenda violare la regola che ci siamo dati? Non è così: i *boatos* li lasci perdere.

Se adesso il Governo presenta un nuovo emendamento non lo accetto, ma il Governo non ha alcuna intenzione di farlo.

EUFEMI (UDC). Lei mi consentirà di porre un interrogativo: ho chiesto se sono veri i *boatos* che annunciano un emendamento del Governo all'articolo 3.

PRESIDENTE. Sta parlando dell'emendamento già presentato?

EUFEMI (UDC). Non sono così sciocco. Sto parlando di un emendamento che potrebbe vanificare tutto il lavoro che viene fatto sull'articolo 3. Abbiamo presentato delle proposte di modifica all'articolo in esame, ma poi potrebbe piovere, nei diversi passaggi parlamentari, un emendamento che casserebbe tutto il nostro lavoro. Signor Presidente, è un interrogativo che le pongo. Mi auguro che questo non accada.

Se quel che lei dice è vero, sarebbe il segno di un lavoro corretto e rispettoso di quanto viene fatto in questa Commissione, però devo anche valutare quel che si dice fuori da quest'Aula.

Rispetto alle cose dette questa dicotomia forte tra grandi e piccole imprese è questione particolarmente delicata, che si ripercuote nelle scelte che il Governo ha fatto in questi anni. Riteniamo che il limite del 30 per cento sia troppo basso e che andrebbe tarato tenendo conto di situazioni

diverse. È emerso, per esempio, in maniera evidente come questo colpisca fortemente il settore delle costruzioni, se impegnate in una gestione finanziaria che guarda alla fase della commessa e quindi incide nella sincronia fra decisioni d'investimento e risultati di bilancio.

Aggiungo che c'è anche un problema di scadenze. La scadenza fissata incide molto rispetto al problema delle abitazioni in fabbricati che termineranno i lavori entro il 31 dicembre 2010, a seconda quindi della data di apertura e chiusura dei cantieri. Ci sono poi i problemi di altri settori. Ecco perché dico che le misure che abbiamo di fronte sono rozze. In passato - mi riferisco agli anni '90 - furono varate misure che colpivano alcuni esercizi, in particolare i distributori di carburante che avevano molto spazio soltanto da un punto di vista figurativo, perché l'attività veniva esercitata in una dimensione più ridotta rispetto a quella prevista dall'intervento per ragioni di sicurezza e di spazio commerciale. Lo stesso avviene per gli aeroporti, nei quali c'è soltanto una parte che rappresenta il nocciolo duro, mentre il resto dell'investimento riguarda aspetti più ampi. Questi settori sarebbero fortemente penalizzati.

Un altro problema riguarda le società immobiliari. Questi soggetti sono particolarmente penalizzati dalla normativa fiscale essendo esclusi dal regime relativo alla tassazione delle plusvalenze. Allora, si potrebbero escludere gli interessi passivi derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteche su immobili destinati alla locazione. Come possiamo immaginare che ci sia un svolta nel mercato degli affitti se poi nelle decisioni questi settori vengono colpiti in maniera così forte? Come possiamo immaginare che il mercato immobiliare possa essere tranquillo, senza queste spinte anche sul mercato delle locazioni, se incidiamo pesantemente in questo senso?

Ancora, vi è il problema delle imprese che operano in concessione e a tariffa. Basti pensare, per esempio, ai seguenti settori: telecomunicazioni, poste, acqua, trasporti, raccolta, depurazioni, scarico e smaltimento rifiuti, aeroporti. Come pensate di affrontarlo con una misura così rozza?

Ho fatto soltanto alcuni esempi per spiegare che la misura del calcolo degli interessi è fortemente penalizzante per le piccole e medie imprese, le quali soffrono del problema del funzionamento, perché hanno minori capitali nei flussi di cassa. Quindi, si rende necessario un qualche aggiustamento. Non ripeto le valutazioni di carattere generale che smontano completamente gli obiettivi che si pone il Governo rispetto alla lotta all'evasione che si traduce semplicemente in una lotta all'erosione e all'elusione fiscale.

Per queste ragioni mi auguro che, soprattutto su questi aspetti dell'articolo 3, ci sia un ripensamento del Governo al fine di non penalizzare settori vitali della nostra economia.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.3 e 3.4/1).*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.4/2 è inammissibile.

Passiamo all'emendamento 3.4 (testo 2).

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il rappresentante del Governo, nel suo intervento, si è soffermato soprattutto sulla questione del calcolo degli interessi dei soggetti che contrattano con la pubblica amministrazione. Naturalmente questo emendamento presenta molti altri aspetti, ma dopo gli interventi dei colleghi sulle questioni generali, mi soffermerò solo su questo punto. Ho la netta sensazione, anche per la lettura della relazione illustrativa del Governo, che si tratterà di un nuovo balzello nei confronti dell'imprenditoria. Così infatti si esprime il Governo nella relazione illustrativa: «Al riguardo (...) è sembrato logico riconoscere la possibilità di dedurre automaticamente una quota di interessi passivi corrispondenti agli interessi attivi virtualmente vantati sui crediti nei confronti della pubblica amministrazione (...)». Poi viene spiegato come calcolare gli interessi. A me queste misure appaiono veri e propri balzelli, intesi nel senso classico della parola. Gli interessi sono grandezze abbastanza semplici da calcolare, computare, verificare e riscontrare perché sono contenuti, come al solito, negli estratti conto nei quali viene anche esposto il tasso applicato. Non comprendo perché si debba far conto su questi interessi, in particolare con riferimento a quelli virtuali.

Sono preoccupato perché la mia idea, confortata peraltro dalla relazione del sottosegretario Sartor, è che in questo modo si vogliono comunque evitare eventuali elusioni dell'imposta. Ci sarà un giorno in cui finalmente potremo verificare, dinanzi ai giudici, quante di queste elusioni sono accertate giudizialmente e quante di esse reggono ai diversi gradi di giudizio cui sono sottoposte; prima o poi chiederemo al ministro Visco di riferire anche su questo.

Per queste ragioni, votiamo contro l'emendamento 3.4 (testo 2).

PRESIDENTE. Colleghi, poiché mi viene segnalata la necessità di procedere ad una correzione di tipo tecnico-formale al testo dell'emendamento, dispongo un temporaneo accantonamento dell'emendamento 3.4 (testo 2).

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7 mi sembrano ricompresi nell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Sì, ma il relatore ha già chiarito questo aspetto. Se lei mi impone di votarli separatamente, è chiaro che devo farlo. Sono tutti emendamenti per i quali il relatore ha invitato i presentatori al ritiro o, in alternativa, ha espresso parere contrario, perché assorbiti nell'emendamento del Governo, come molti altri presentati sul punto.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6).*

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, ci permettiamo di raccomandare l'accoglimento dell'emendamento 3.7 che ha valenza prevalentemente tecnica. La relazione tecnica ovviamente prevede che il nuovo regime di deducibilità valga solo per l'IRES, non parla in alcun modo di IRPEF; bisognerebbe però sopprimere il riferimento nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1996, il Testo unico delle imposte sui redditi. È una correzione formale, ma non vorremmo che si determinasse qualche contenzioso sull'argomento.

(*Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24 e 3.25.*)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.26.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, vorrei che sull'emendamento 3.26 si soffermasse l'attenzione del relatore e del Governo perché si crea una condizione abbastanza difficile. Parlavamo prima del caso dei debiti, quindi degli interessi, con la pubblica amministrazione: ebbene, in questo caso stiamo parlando delle società di progetto costituite per la realizzazione di infrastrutture. Ora, ci sono dei fortunati per i quali è l'ANAS a realizzare dei tratti di strada; vi sono altre società, le concessionarie autostradali, che hanno ottenuto il rinnovo delle concessioni; poi vi sono porzioni di Paese che in cui le concessioni autostradali sono affidate con una gara. Mi riferisco, ad esempio, alla Asti-Cuneo, alla Pedemontana lombarda o alla BreBeMi (Brescia-Bergamo-Milano). Le società che hanno vinto la gara hanno dietro di sé delle banche e, ovviamente, hanno un'esposizione debitoria che dura finché non percepiscono le tariffe dei pedaggi autostradali. Queste società hanno vinto gare con dei piani industriali che prevedevano ammortamenti per la fase debitoria: dal momento della vincita fino a quando non c'è il casello hanno debiti con le banche. Potete immaginare quali siano gli interessi passivi cui sono soggette queste società che si sono aggiudicate gare nazionali per opere pubbliche importanti che l'ANAS non può più realizzare perché non ci sono più soldi: le realizzano i privati, con una concessione ben determinata e con un'esposizione debitoria rilevante.

Con l'emendamento in esame tendiamo ad incidere, nel momento in cui è in atto un processo di realizzazione, su una fase abbastanza importante. Ci sono società che hanno definito un rischio di capitale per un determinato periodo, mettendo già nel conto un ammortamento degli interessi passivi. Mi sembra evidente il rischio di non vedere più realizzate queste opere: dobbiamo dire che il *project financing* non funziona, che non si realizza più, oppure dobbiamo trovare un modo per porre rimedio alla situazione. Il Governo giustamente ha preso in esame la situazione di chi vanta crediti dalla pubblica amministrazione: provi a prendere una pausa di riflessione anche su questo. Il *project financing* è stato appoggiato in passato e anche adesso, perché altrimenti non si realizzano determinate opere; badate, non stiamo parlando di stradine, ma di tratte auto-



stradali importanti, a Nord come a Sud. Non so se questi aspetti siano stati esaminati compiutamente; li pongo all'attenzione del relatore e del Governo, perché credo che quello in esame sia un tema estremamente importante. Forse varrebbe la pena di accantonare temporaneamente l'emendamento e di procedere ad una più attenta valutazione dei suoi effetti.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Il senatore Polledri ha posto un problema che penso sia di primaria importanza. Peraltro, per quanto ho potuto verificare (ma chiedo al Governo una conferma, una precisazione o una smentita), relativamente alle opere realizzate in progetto di finanza, ovvero in concessione (grosso modo il meccanismo è analogo), questo regime di parziale indeducibilità degli interessi passivi non dovrebbe operare. Se così fosse, l'emendamento non avrebbe fondamento, perché l'opera che si realizza per conto della pubblica amministrazione, e che poi nella quasi totalità dei casi si gestisce per conto della pubblica amministrazione, contiene, relativamente all'identificazione del conto patrimoniale e finanziario, tutte le voci di investimento, ivi compresi gli interessi che dovrebbero essere capitalizzati sul costo dell'intervento. Questo è il convincimento che sono riuscito a farmi: a mio modo di vedere è così, anche perché se così non fosse vi sarebbe davvero un problema molto serio sul sistema di realizzazione delle opere in progetto di finanza.

Infatti, in quell'ambito il peso degli interessi è molto rilevante. In particolare, non è tanto il peso degli interessi ad incidere quanto il fatto, a mio modo di vedere, che per un certo numero di anni quegli investimenti non hanno redditività o, comunque, non vengono gestiti. È difficile commisurare il tetto di indeducibilità o di parziale deducibilità ad un margine operativo lordo che ancora non esiste e che non esisterà per un certo numero di anni.

Se il Governo conferma queste valutazioni con ulteriori dettagli, sarei molto più tranquillo.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La tesi sostenuta dal senatore Legnini appare, *prima facie*, corretta, in quanto l'interlocutore è la pubblica amministrazione.

POLLEDRI (*LNP*). Si tratta di società di progetto private che hanno vinto una concessione.

PRESIDENTE. Il problema, a mio parere, è assolutamente inesistente. Tuttavia, se vogliamo accantonare l'emendamento per svolgere un esame più approfondito possiamo anche farlo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, le norme si interpretano anche sulla base dei lavori preparatori. Quindi, se in futuro dovessero sorgere problemi interpretativi il dibattito che stiamo svolgendo potrebbe essere di aiuto a risolverli.

Anche per me la disposizione è chiara; però, il dibattito – ripeto – può essere utile ai fini di una migliore comprensione della norma.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 3.26 al fine di acquisire i necessari chiarimenti.

Si potrà metterlo in votazione in un secondo momento ed eventualmente in quella sede chiederne il ritiro perché probabilmente la disposizione risulterà pleonastica.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.27, 3.31, 3.35, 3.38, 3.40, 3.41, 3.42/1, 3.42/2, 3.42/3 e 3.42/4).*

Sull'emendamento 3.42 richiamo l'attenzione del Governo poiché su di esso poco fa è pervenuta dagli Uffici una segnalazione. Infatti, gli ultimi due commi dispongono una riduzione delle aliquote IRAP. Vorrei un chiarimento da parte del sottosegretario Sartor circa il rapporto intercorrente tra questi due commi e la restante parte dell'emendamento, per capire il funzionamento complessivo, dal momento che la relazione tecnica non aiuta a chiarire il problema.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Per sciogliere le perplessità, che immagino derivino dalla introduzione di un coefficiente di parametrizzazione, dato che l'obiettivo è quello di mantenere invariati in questo periodo transitorio gli effetti finanziari e di gettito, poiché si tratta di un aspetto tecnico si potrebbe anche riformulare il comma 7-*quinqüies*, eliminando le parole «percentuale pari a 0,9176» e sostituendole con le altre «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La finalità è quella di evitare nella fase transitoria ogni possibile perdita di gettito.

PRESIDENTE. La logica è che in questo testo avreste calcolato il coefficiente che non determina una variazione negativa.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esattamente. Peraltro, si tratta di prevedere una possibilità e non un obbligo, in quanto le aliquote vigenti alla data del 1° gennaio, qualora variate, vengono riparametrate. Quindi, non è un dato certo.

Ho interpellato anche l'ufficio legislativo del Ministero e la proposta di modifica cui siamo pervenuti è quella che vi ho appena illustrato.

PRESIDENTE. Dal momento che la relazione tecnica non affronta il problema posto da questi due commi, potremmo accantonare il voto dell'emendamento 3.42 in attesa di una integrazione della relazione tecnica. Appena chiarita la questione, potremo procedere al voto.

VEGAS (FI). Signor Presidente, poiché lei suggerisce una integrazione della relazione tecnica, mi consenta di esternare qualche osservazione affinché il Governo, ove sia disponibile, ne tenga conto.

L'emendamento 3.42 sembra scritto, come una volta si diceva a scuola, con i piedi. A mio sommo avviso, c'è anche un limite alla decenza normativa.

Vorrei esaminarlo comma per comma. Innanzitutto, cosa significa, al comma 7-bis, l'espressione «in attesa della completa attuazione»? Si dica cosa si vuole fare. Inoltre, il «sistema tributario di livello substatuale» rappresenta una innovazione normativa di cui ci compiacciamo. A seguire, si stabilisce che l'imposta regionale sulle attività produttive è istituita con legge regionale «a decorrere dal 1° gennaio 2009». E se la Regione non adempie a questo compito, cosa accade? Infatti, non è previsto e normato il caso di inadempienza della Regione. Inoltre, non si prevede alcun termine di regolamento.

Ricordo poi che l'Italia deve sempre rispettare il Patto di stabilità europeo che resta valido anche con l'attuale Governo. Il comma stabilisce che l'unico meccanismo di coordinamento è rappresentato dall'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Pertanto, se la Regione apporta una modifica con aliquota pari a zero, il saldo cambia, non viene più addebitato alle Regioni e resta responsabilità dello Stato l'eventuale inadempienza dei precetti del Patto di stabilità. Cosa accade in questo caso? Non si sa. L'IRAP diventa quindi un tributo proprio, ma le Regioni non hanno possibilità di agire, non possono modificare alcun parametro. L'imposta, pertanto, non presenta tutte le caratteristiche del tributo proprio. Le Regioni possono variare solo l'aliquota delle detrazioni. Quindi, l'imposta continua a funzionare con i meccanismi attuali diventando una specie di sovrimposta; altrimenti, si presenta come imposta statale in cui il soggetto percipiente può variare alcuni microparametri ma non la struttura complessiva. Resta quindi un tributo statale nominativamente, diventato proprio delle Regioni: rimarrebbe il buco del 2008 o degli anni successivi nel caso in cui le Regioni non lo istituiscano.

Il comma 7-ter prevede un accordo in base al quale si approva, senza indicare termini, un regolamento tipo con il quale si decide la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'IRAP, disciplina che, comunque, resta affidata all'Agenzia delle entrate. Mi spiegate, allora, a cosa serve questa disposizione?

Il comma 7-quater è poi chiaramente in contraddizione con il comma 7-ter.

Per quanto riguarda il comma 7-quinquies, a parte la percentuale e il rinvio ad un decreto legislativo, cos'è la riparametrazione e cosa si intende dire con questo termine?

La chicca finale è rappresentata dal comma 7-sexies, che parla in anticipo di regolazioni debitorie: cosa vuol dire, che facciamo un debito in anticipo? Siamo arrivati a questo punto?

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. No.

VEGAS (FI). Francamente, mi sembra strano. Dopodiché, se il concetto è che le regolazioni debitorie derivano dal fatto che viene abbassata l'aliquota, e che quindi le Regioni hanno una perdita di gettito adesso, allora questa va compensata subito. Pertanto, non si deve aspettare il 2009 o il 2010 per fare una regolazione debitoria relativamente al 2008, per quello che le Regioni avrebbero percepito in meno se fosse stata applicata la legislazione del 2007. Mi sembra un'assoluta follia, quindi inviterei il Governo a ritirare l'emendamento 3.42, piuttosto che a fare parametri o equazioni.

FERRARA (FI). Il metodo della misurazione regionale è dovuto al fatto che nelle Regioni a statuto speciale viene adottata una valutazione del gettito IRAP: quando questo non corrisponde al gettito preventivato, vi è un trasferimento che ripartisce tale somma.

Vi è poi un problema relativamente al comma 7-bis: siccome tre Regioni a statuto speciale hanno una redistribuzione della quota IRAP solitamente valutata in misura maggiore all'incasso effettivo, quando l'aliquota stabilita a livello centrale si applica a livello regionale, con il comma 7-quinquies e la parte finale del citato comma 7-bis si determina una scopertura. Vorrei sapere se il Governo intende valutare questo aspetto.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Premesso che ho preso buona nota della richiesta d'integrazione di relazione tecnica, vorrei però richiamare brevemente l'attenzione su alcuni degli aspetti sollevati dal senatore Vegas. Desidero a tal proposito manifestare la mia genuina sorpresa, perché tali aspetti, così come anche un emendamento firmato dal senatore Polledri, sembrerebbero auspicare un centralismo rispetto al federalismo auspicato.

VEGAS (FI). Spieghiamolo in italiano.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Mi consenta di esporre brevemente, data la premessa, anche i motivi che mi hanno indotto a farla.

Nel momento in cui si contesta il fatto che la base imponibile sia stabilita in maniera uniforme sul territorio nazionale, si contestano una realtà ed un pilastro presenti in tutti gli Stati federali. In presenza di un tributo di importanza pari all'IRAP, di una tassazione di attività finanziaria o anche di una semplice imposta sul reddito, si deve per forza prevedere un'omogeneità della determinazione della base imponibile su tutto il territorio nazionale, per evidenti motivi; altrimenti, potrebbero presentarsi iniquità tali da essere fonte di una gigantesca distorsione nei comportamenti.

Dunque, mi spiace, ma non ritengo assolutamente possibile condividere l'affermazione che si sta negando il federalismo. In tutti gli Stati federali, l'esercizio della sovranità locale si manifesta attraverso la determi-

nazione delle aliquote, ma – dico di più – non in totale libertà, per cui l'ipotesi di portarle a zero è puramente accademica.

Anche la manovra sulle aliquote in tutti gli Stati federali è sempre consentita all'interno di una forchetta. *In primis*, si veda l'imposta comunitaria per eccellenza, l'IVA, su cui la direttiva comunitaria ha comunque imposto una forchetta. Altrimenti, si introdurrebbero possibilità di distorsione di gran lunga superiori rispetto alla principale finalità del federalismo, che è quella di tarare le entrate in funzione dei servizi che si decide di fornire localmente, all'interno di determinati limiti, previsti da un minimo senso comune di cittadinanza. In questo caso, anche se non vi è più la correlazione stretta con l'IRAP, non vi è destinazione vincolata di gettito (è evidente il caso della sanità).

Non vi è quindi alcun motivo per contestare il fatto che debba esservi uniformità delle regole e delle caratteristiche base di un tributo, quali sono tipicamente la base imponibile ed il regime eventuale di detrazioni, esenzioni e così via: è quindi tutto assolutamente coerente con lo spirito del federalismo.

Quanto alla considerazione che si può minare l'equilibrio di finanza pubblica e il rispetto del Patto e del programma di stabilità che questo Paese ha nei confronti dell'Europa, di nuovo ricordiamoci quanto segue. Esiste il cosiddetto Patto di stabilità interna, che è proprio mirato a consentire l'esercizio della libera scelta degli enti subnazionali, ma in coerenza con il raggiungimento di un certo equilibrio delle finanze pubbliche.

Quindi, un'aliquota pari a zero – ammesso e non concesso che sia possibile – determinerebbe conseguenze finanziarie tali per cui la Regione violerebbe completamente il Patto di stabilità. Ricordo che in questa fase transitoria il Patto di stabilità non è ancora determinato sul saldo del bilancio per la Regione, data la difficoltà a separare la componente sanità dal resto. Ho anche osservato con piacere, però, come, nell'intervento introduttivo delle Regioni a statuto speciale, si sia auspicato il superamento della fase di sperimentazione del Patto basato sui saldi, chiedendo di poter passare definitivamente a questo meccanismo. Questo a garanzia di una tenuta anche degli equilibri finanziari compatibile con l'esercizio della sovranità locale.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.42 è accantonato, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica, con particolare riferimento agli ultimi due commi.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45, 3.47, 3.48, 3.49 e 3.51).*

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, come emerge da un'attenta lettura dei testi, non avevamo affatto intenzione –contrariamente a quanto afferma il Sottosegretario- di andare nella direzione di una centralizzazione:

il fraintendimento probabilmente è dovuto ad una lettura dei nostri emendamenti di cui potremo discutere.

Con l'emendamento 3.52 vorremmo introdurre una deduzione fissa dell'IRAP non per singolo lavoratore, favorendo, ovviamente, le imprese sotto i dieci dipendenti, che oggi costituiscono l'asse economico, soprattutto nel Nord.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.52, 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64).*

VEGAS (FI). Intervengo brevemente sull'emendamento 3.66. Il relatore diceva che la clausola di salvaguardia è onerosa, ma questa è la dimostrazione che se il meccanismo è fatto a vantaggio delle imprese, neanche va attivato.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Non occorre questa prova.

VEGAS (FI). Sì che occorre. Altrimenti, dicevo, significa che il meccanismo non va a vantaggio del sistema delle imprese, e quindi non è essenziale.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.66 e 3.67).*

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, ringrazio il relatore che ha esaminato con attenzione l'emendamento 3.68 che concede una proroga alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che ancora non si sono trasformate in fondazioni o in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). È un problema sollecitato da alcune Regioni perché una normativa, ancora non recepita da parte di tutte le Regioni, ha consentito tale trasformazione. Senza l'approvazione di questo emendamento o di un provvedimento simile, le IPAB non avrebbero diritto alle agevolazioni fiscali; ciò causerebbe notevoli difficoltà per tutta una serie di strutture con ricadute pesanti dal punto di vista assistenziale e occupazionale.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.68, per le motivazioni che ha illustrato il senatore Polledri e per altre ragioni che brevemente richiamo. Lo strumento delle IPAB vive una fase di trasformazione che avrà una forte ricaduta sul tessuto sociale dei territori, determinando la necessità di aiutare ed accompagnare questo processo al meglio.

La proroga serve proprio a concedere il tempo ancora necessario per la trasformazione in fondazione senza una penalizzazione ulteriore. Chiederei, al Presidente e al relatore, l'accantonamento di questo emendamento per un momento di ulteriore riflessione.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Il problema esiste, l'ho già detto e lo ripeto, va affrontato e possibilmente risolto; poiché non credo che ciò si possa fare in questa sede, a causa della mancanza di dati ed elementi relativi alla quantificazione, alla copertura e così via, e dubito che il Governo ne sia in possesso, riterrei auspicabile la presentazione di un ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 3.68, che ponga l'accento su questo problema e che mi auguro il Governo voglia accogliere.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, insisto con il dire che una proroga al 2008 non precluderebbe questa possibilità, aiuterebbe solo queste strutture a non trovarsi improvvisamente in seria difficoltà.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Ribadisco il mio invito a trasformare l'emendamento 3.68 in ordine del giorno.

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.68 e preannuncio la sua trasformazione in un ordine del giorno che ne recepisca lo spirito e gli intendimenti.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, mi associo alla richiesta della senatrice Bonfrisco.

PRESIDENTE. I presentatori raccolgono quindi l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 3.68 e trasformarlo in ordine del giorno, che sarà presentato tempestivamente e votato quando passeremo all'esame degli ordini del giorno.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.69).*

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, non voglio rallentare i lavori, vorrei però aggiungere la mia firma all'emendamento 3.70. Si comprende bene dal testo che, nell'ottica di un integrale regionalizzazione dell'imposta, si chiede, ferma restando la disciplina ordinaria, di consentire alle Regioni e alle Province autonome di disporre con proprio provvedimento che la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) venga presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, con l'approvazione dell'emendamento ci avviamo davvero verso un processo di regionalizzazione; annuncio pertanto il mio voto favorevole all'emendamento 3.70.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.70, 3.72 e 3.73).*

PRESIDENTE. Dispongo che l'esame del subemendamento 3.76/1 e degli emendamenti 3.76 e 3.77 sia accantonato.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.80, 3.81 e 3.82).*

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.83.

TECCE (*RC-SE*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 3.84 che affronta una questione apparentemente secondaria concernente il carnevale di Viareggio. In sostanza, occorrerebbe apportare alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo che i corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, hanno lo stesso regime IVA degli spettacoli di burattini e marionette.

La fondazione che organizza il carnevale di Viareggio è una ONLUS e, per la verità, l'unico aspetto per cui si applica questa maggiore aliquota IVA è il numero di biglietti che si vendono. Non propongo al relatore un ordine del giorno perché ciò fu fatto già nella precedente finanziaria e il Governo avrebbe già dovuto riferirci, nel quadro di una delega fiscale, se potevano essere adottate le stesse misure assunte per altri settori. È una questione complessa, lo so bene, ma poiché un ordine del giorno fu già presentato lo scorso anno, mi chiedevo se da parte del Governo ci poteva essere un approfondimento.

FERRARA (*FI*). Vorrei precisare che l'anno scorso non ci sono stati ordini del giorno né in Commissione né in Aula. Il Governo a questo punto non si è sottratto ad alcun impegno.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.84).*

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo un approfondimento dei temi trattati dall'emendamento 3.86.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.88. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.86, 3.94, 3.96, 3.97, 3.105, 3.106 e 3.107).*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.98 è stato accantonato; il Governo ha precisato di essere contrario per ragioni che riguardano la violazione della normativa comunitaria in materia di IVA.



LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Intervengo brevemente sull'emendamento 3.108 al quale annetto un qualche significato, perché è una norma che aiuta a superare qualche problema creato dalla mancata conversione del decreto-legge Visco-Bersani. Questo provvedimento conteneva una precisazione molto utile sulla irretroattività delle disposizioni relative all'ammortamento dei terreni, cioè con il decreto-legge Visco-Bersani sono stati resi non ammortizzabili ai fini fiscali i terreni su cui sono costruiti gli opifici industriali. Pertanto si è posto un problema, in relazione al fondo di ammortamento, per gli investimenti già fatti. Con questa norma, facendo salvi gli effetti del decreto-legge non convertito, si tende a chiarire in via definitiva che la disposizione vale solo per il futuro e non per gli investimenti già effettuati.

PRESIDENTE. Relatore Legnini, il riferimento al comma 29 è scorretto: deve riferirsi più correttamente al comma 32.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Ne prendo atto.

FERRARA (FI). Cosa significa dire che la disposizione vale per il futuro e per gli investimenti non ancora effettuati?

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Si fa riferimento, senatore Ferrara, agli investimenti passati, a ciò che è confluito nel fondo ammortamento.

FERRARA (FI). Il relatore sostiene che si fa riferimento ai beni oggetto di investimento successivamente alla data indicata, ma la disposizione a cui si riferisce l'emendamento riguarda l'ammortamento dei terreni già oggetto della immobilizzazione della società: non può riferirsi ai beni futuri.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sì, è esatto; i beni futuri non c'entrano nulla, come ho appena precisato.

PRESIDENTE. Forse la sua esposizione non era stata chiarissima.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Si chiarisce con efficacia retroattiva e dunque a beneficio dei contribuenti...

FERRARA (FI). No, non è a beneficio.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Per i fabbricati strumentali, compreso il *leasing*, acquistati prima del periodo in corso al 4 luglio 2006, il fondo ammortamento dedotto in precedenza deve essere riferito proporzionalmente al costo del terreno e al costo di costruzione, altrimenti vi era il rischio che quel fondo ammortamento ve-

nisse imputato tutto al fabbricato. È una norma che elimina una irretroattività implicita, nascosta nella stessa disposizione.

FERRARA (FI). In positivo.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Lei è libero di avere la sua opinione, però questa norma chiarisce, ad esempio, il fatto che se il fondo ammortamento passato era 50, quel 50 è riferito per dieci al terreno e per 40 al fabbricato; quindi si può continuare ad ammortizzare il fabbricato per il futuro detraendo solo il 40 e non il 50. È un beneficio per i contribuenti.

FERRARA (FI). Il rappresentante del Governo e il relatore ricordano male perché la norma comunitaria alla quale il Governo – con una specifica dichiarazione su mia richiesta – ha fatto riferimento era una direttiva per la quale si dovevano rendere non ammortizzabili i terreni non di stretta pertinenza, mentre la disposizione che è stata introdotta dal Governo fa sì che non siano ammortizzabili tutti i terreni, anche quelli di stretta pertinenza, cioè anche il terreno su cui è costruito il fabbricato. Tutto questo in difformità dall'indicazione della direttiva europea, con una formula vessatoria nei confronti del contribuente italiano rispetto al contribuente degli altri Stati della Unione europea.

La disposizione, rendendo un chiarimento rispetto al periodo precedente, fa in modo che il terreno di stretta pertinenza del fabbricato, che prima veniva escluso, sia incluso; quindi non è favorevole al contribuente, perché questi – ripeto – non può ammortizzare neanche il terreno di stretta pertinenza del fabbricato. È completamente differente da quello che è stato detto.

Preannuncio, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto contrario sull'emendamento 3.108.

TECCE (RC-SE). Annuncio, a nome del mio Gruppo, il voto di astensione sull'emendamento 3.108.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.108, nel testo corretto dal relatore).*

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Presidente, illustrerò brevemente il testo 2 dell'emendamento 3.111.

Nella precedente formulazione, era stato inserito un argomento estraneo alla materia. In particolare, il comma 30-ter affrontava una problematica che non riguarda l'IVA congressuale, quindi era stato erroneamente inserito.

La norma è finalizzata a rendere più efficace la misura già introdotta nella legge finanziaria dello scorso anno – se non ricordo male – sull’IVA congressuale, estendendo la possibilità di detrazione anche per i pacchetti trattati direttamente dalle agenzie di viaggio. È un onere molto contenuto e il problema è stato segnalato anche dal Ministero.

PRESIDENTE. La relazione tecnica dimostra che non esistono oneri, per cui il testo 2 dell’emendamento 3.111 esclude anche il comma 30-*bis*, oltre al comma 30-*ter*.

*(Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.111(testo 2)).*

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.112 e 3.113.

*(Posto ai voti, è respinto l’emendamento 3.114).*

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente l’emendamento 3.115 contiene una norma sollecitata dalle Regioni che stanno avviando alcune iniziative progettuali per contenere i costi attraverso l’accentramento dei servizi tecnico-amministrativi. Sappiamo che la cessione e la vendita di beni sanitari e non sanitari sono assoggettate al regime IVA. La norma in questione consentirebbe di riconoscere alle aziende sanitarie pubbliche la possibilità di riaddebitare, tra le varie aziende appartenenti allo stesso sistema regionale, beni e servizi il cui approvvigionamento è in capo ad una di esse. Ciò non avrebbe aggravati contabili, ma eviterebbe una contabilità separata che impedisce le efficienze gestionali ricercate. Chiedo al relatore un po’ di attenzione.

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Mi scusi, senatore Polledri, la ascolto.

POLLEDRI (*LNP*). Dicevo che questo emendamento viene sollecitato da alcune Regioni che hanno aziende sanitarie che gestiscono oggi servizi integrati.

Un’azienda sanitaria gestisce gli acquisti o i servizi anche per altre, però non è possibile un regime di contabilità separata. Se approvassimo l’emendamento agevoleremmo le operazioni contabili da parte delle aziende.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze*. Intervengo per dare qualche elemento in più. L’emendamento intende escludere dal campo di applicazione dell’IVA le cessioni di beni sanitari e non sanitari, nonché le prestazioni dei servizi sanitari e non sanitari effettuati dalle aziende sanitarie pubbliche.

Ferma restando la non imponibilità delle operazioni, per le quali i soggetti fruiscono del contributo del Servizio sanitario nazionale, questa norma, vista anche la sua generalità e la sua genericità, contrasta con la direttiva del Consiglio europeo n. 112 del 2006, la quale, all'articolo 13, comma 1, precisa che: «Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per l'attività e le operazioni che esercitano in quanto pubblica autorità (...)». Estendendo il campo ad altri soggetti, si entra in contrasto con la normativa. Ecco la ragione a fondamento del parere contrario espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Polledri, preferisce ritirarlo o preferisce il voto?

POLLEDRI (*LNP*). Lo ritiriamo in vista di una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.116).*

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.118.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.119).*

PRESIDENTE. Per l'emendamento 3.121 il relatore ha proposto un accantonamento. A fronte di questa proposta, il Governo ha fatto presente, motivandolo, il suo parere contrario. Il relatore conferma la sua proposta di accantonamento?

LEGNINI, *relatore generale sul disegno di legge finanziaria*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, dispongo che l'emendamento venga accantonato.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.124 e 3.125.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 3.126. Vorrei anche fare però, se lei me lo consente, una brevissima considerazione sull'emendamento 3.86 che è già stato bocciato in questa sede e che ripresenteremo in Aula.

PRESIDENTE. Può farlo, senatore.

AZZOLLINI (*FI*). La ringrazio.

Signor Presidente, in una precedente fase dei nostri lavori il Governo aveva manifestato nei confronti dell'emendamento in questione, relativo al

credito d'imposta, l'intenzione di fare una riflessione. In questo senso, provo rapidamente a suggerire un'impostazione possibile. L'emendamento trova un ostacolo significativo nella sua onerosità, che è un dato obiettivo. Nel caso in cui il Governo intendesse davvero riflettere, ciò che chiedo è di plafonare il credito d'imposta già riconosciuto (credito che dalla scorsa finanziaria era stato rinviato, per la fruizione, agli investimenti degli anni 2007-2008) per quegli anni e magari anche gli per anni successivi, così da ridurre significativamente l'onere e consentire una copertura corretta e sostenibile.

Grazie per avermi consentito questa brevissima dichiarazione.

PRESIDENTE. Volevo solo aggiungere che il relatore, secondo quanto da lui detto su un altro emendamento, si proponeva di tornare in un secondo momento sull'argomento del credito d'imposta cercando di affrontare anche il problema posto da questo emendamento.

A ogni modo, senatore Azzollini, il suo intervento è utile per confermare l'attenzione del relatore sul punto del credito di imposta per il Mezzogiorno.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 3.126, che è firmato da gran parte dell'opposizione e che credo debba essere preso in considerazione, va nel senso della semplificazione. Prevedere che le agenzie di viaggio debbano compilare l'elenco dei clienti per le fatture emesse significa certamente un aggravio dei costi amministrativi e di funzionamento.

Tuttavia, questo emendamento mi consente di fare una riflessione sulle decisioni prese dalla Commissione, con l'appoggio del Governo. Mi riferisco in particolare agli emendamenti 3.55, a firma dei senatori del Gruppo per le autonomie, 3.57, a firma di numerosi senatori dell'opposizione, e 3.58, a firma dei senatori della maggioranza Benvenuto, Bonadonna e Barbolini. Con questi emendamenti il Governo ha bocciato la proposta di innalzamento della deduzione forfetaria IRAP dagli attuali 8.000 euro, ridotti poi a 7.350, a 10.000 euro, che sono corpo della riduzione della pressione fiscale per le piccole e microimprese più strutturate, in particolare quelle che sono escluse sia dai benefici del nuovo regime dei minimi, sia dalle deduzioni d'imposta dovute alla diminuzione dell'aliquota IRES.

Volevo segnalare questa fortissima contraddizione, unitamente a quella per l'emendamento accantonato relativo alle fondazioni. Molto brevemente, non vorrei che in questa finanziaria passasse, attraverso uno spirito *bipartisan* fondato certamente su nobili fini, l'esaltazione ulteriore del ruolo delle fondazioni.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, mi scusi: le ho già detto che sulle fondazioni il suo intervento lo farà quando questo emendamento verrà esaminato.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, capisco che lei mi vuole censurare ma era solo un breve richiamo.

PRESIDENTE. Non voglio censurarla, senatore Eufemi: voglio solo far rispettare il Regolamento. Su quell'emendamento lei interverrà quando sarà il momento.

*(Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.126, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4).*

TECCE (*RC-SE*). Signor Presidente, annuncio anche a nome del mio Gruppo il voto di astensione sull'emendamento 3.0.5.

*(Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.0.5).*

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.6 è accantonato.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.8.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Thaler.

Riguardo all'emendamento 3.4 (testo 2) del Governo, come vi avevo detto, essendo stata riscontrata la presenza di alcuni errori materiali, è stata apportata una piccola correzione al testo. In primo luogo, c'era un errore nel riferimento normativo, per cui, al punto 3) della lettera c), il testo deve intendersi nel modo seguente: «ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973». In secondo luogo, alla fine del punto 3 (questa invece è un'aggiunta importante che rende meglio applicabile la norma) si aggiunge la seguente frase: «La decorrenza del termine di 60 giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.» In sostanza, l'Agenzia delle entrate non può giocare ad aumentare il periodo in questione.

LUSI (*Ulivo*). Signor Presidente, mi scusi, la precisazione testé annunciata mi fa però venire in mente che nel cosiddetto periodo feriale non c'è sospensione.

Ciò vuol dire, tecnicamente, per chi non lo sapesse, che se io presento una domanda il 29 luglio c'è un mese e mezzo di inattività, ma in realtà restano 12 giorni all'amministrazione per rispondere.

PRESIDENTE. Si sveglieranno, senatore Lusi.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Vorrei solo da parte del Governo la precisazione che effettivamente la limitazione degli interessi passivi non si applichi alle imprese individuali e alle società di persone.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Assolutamente.

*(Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.4 (testo 2 corretto)).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 18,25.*

